

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

YOLO COMMERCIO

Contratto multirischi di durata annuale a protezione delle Imprese

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:

- IL DIP DANNI
- IL DIP AGGIUNTIVO DANNI
- IL GLOSSARIO
- LE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA.

DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE SET INFORMATIVO 10/2022

“PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI”

Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplice e Chiari”.



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza multigaranzia individuale dedicata alla protezione dei beni e del patrimonio delle Imprese che operano nei seguenti settori: Commercio, Liberi Professionisti, Servizi, Turismo e Ristorazione. Tali Imprese potranno proteggere, in un unico contratto, i propri beni (fabbricati e quanto in esso contenuti), avendo a disposizione una pluralità di garanzie, personalizzabili con l'aggiunta di estensioni proposte in pacchetti predefiniti, in funzione delle proprie esigenze.

 Che cosa è assicurato?	 Che cosa non è assicurato?
a seguito di: ✓ INCENDIO al Fabbricato e/o suo Contenuto: L'Assicuratore indennizza fino a concorrenza del capitale assicurato i danni materiali subiti dai beni assicurati indicati in Polizza, anche se di proprietà di terzi - esclusi i beni in leasing se già coperti da altra assicurazione - ed anche se causati da colpa grave del Contraente/Assicurato o dell'Assicurato, determinati da: incendio, fulmine, scoppio ed esplosione, mancata o anomala produzione di distribuzione di energia elettrica, termica ed idraulica, fuoriuscita di fumo o liquidi, fenomeni atmosferici. Sono previsti, inoltre, tre pacchetti di garanzie aggiuntive valide sia per il Fabbricato che per il Contenuto che estendono la copertura a acqua, lastre, fenomeno elettrico, ricorso terzi, sovraccarico neve e ai danni indiretti ma limitatamente al Fabbricato. ✓ RISCHIO LOCATIVO: L'Assicuratore, nei casi di responsabilità del Contraente/l'Assicurato indennizza, secondo le condizioni di assicurazione e con le norme che regolano il sinistro per la Sezione Incendio, i Danni materiali direttamente cagionati da Incendio, Esplosione, Scoppio e fumo, anche se causati con colpa grave del Contraente/Assicurato, ai locali tenuti in locazione dallo stesso. La somma assicurata è a scelta del Cliente. ✓ FURTO E RAPINA: L'Assicuratore indennizza i Danni materiali e diretti da furto o rapina al Contenuto assicurato, nei limiti del Capitale assicurato e nelle ubicazioni indicate in Polizza, anche se di proprietà di terzi. È previsto un pacchetto di Garanzie aggiuntive Furto: Portavalori, Danni indiretti, rimborso spese per miglioramento sistema di prevenzione e/o protezione. La somma assicurata è a scelta del Cliente. ✓ RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI: L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne il Contraente/l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di Danni involontariamente cagionati a terzi per: morte; lesioni personali; distruzione o deterioramento di Cose; in	L'assicurazione non opera per le garanzie non acquistate; sono sempre esclusi i danni commessi con dolo del Contraente/dell'Assicurato ✗ INCENDIO: gli eventi catastrofici; i danni causati da cedimento, franamento o smottamento del terreno. ✗ FURTO E RAPINA: danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari; verificatisi in occasione di sconvolgimenti della natura; agevolati con dolo o colpa grave; in leasing; gioielli e preziosi. ✗ RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI: danni derivanti dall'inosservanza di obblighi che l'Assicurato abbia assunto esclusivamente per contratto; derivante da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato; alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia. ✗ TUTELA LEGALE: la garanzia non opera se l'assicurazione di responsabilità civile copre il danno ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento; compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite o per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale.
	 Ci sono limiti di copertura? Sono previste franchigie, scoperti e limiti di indennizzo. ! INCENDIO: scoperto pari al 10% dell'indennizzo dovuto con un minimo di € 500,00 per i fenomeni atmosferici; scoperto pari al 10% dell'indennizzo dovuto con un minimo di € 1.000,00 relativamente agli eventi sociopolitici e dolosi; scoperto pari al 10% con un minimo di € 300,00 in caso di Fenomeno elettrico. ! FURTO E RAPINA: la garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto del 10% dell'indennizzo, con il minimo di € 500,00, salvo i casi in cui sono previsti franchigie e scoperti specifici. ! RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI: la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa per Danni a cose pari ad € 250,00, salvo i casi in cui sono previsti franchigie e scoperti specifici.

conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'Attività indicata in Polizza. ✓ GARANZIA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato, sino a concorrenza del Massimale indicato in Polizza, purché in regola, al momento del Sinistro, con gli obblighi dell'Assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli Infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti nonché da lavoratori a progetto e per morte e per lesioni personali da Infortunio dalle quali sia derivata un'Invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni" ✓ RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA PROPRIETÀ: l'Assicuratore garantisce il Contraente/l'Assicurato, per i Danni a terzi derivanti dalla proprietà dei Fabbricati indicati in Polizza ✓ TUTELA LEGALE l'Assicuratore, nei limiti stabiliti dalla Polizza, copre le spese legali.	
--	--



Dove vale la copertura?

- ✓ L'Assicurazione, in funzione delle singole coperture, prevede i seguenti limiti territoriali:
- **Incendio Fabbricato/Contenuto e Rischio Locativo** - operante esclusivamente in Italia.
 - **Garanzia Furto e Rapina** - operante esclusivamente in Italia.
 - **Garanzia Responsabilità Civile dell'Attività** - la Garanzia opera nel mondo intero esclusi USA e Canada.
 - **Garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro** - la Garanzia opera nel mondo intero esclusi USA e Canada.
 - **Garanzia Responsabilità Civile della Proprietà** - operante esclusivamente in Italia.
 - **Tutela legale**- nei paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Liechtenstein, per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi, per la resistenza alla richiesta di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi; nella Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per le altre ipotesi.



Che obblighi ho?

- Il Contraente/Assicurato ha il dovere di rilasciare dichiarazioni che vere, esatte, non reticenti e complete;
- Il Contraente/Assicurato ha il dovere di comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.
- In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso all'Assicuratore tempestivamente e fornire la documentazione richiesta e conservare le tracce e gli indizi del sinistro fino al sopralluogo del perito incaricato.



Quando e come devo pagare?

Il premio viene pagato annualmente ed in via anticipata, salvo diversa pattuizione. Puoi effettuare il pagamento mediante carta di credito / debito e PayPal. Puoi chiedere il frazionamento semestrale e mensile senza oneri aggiuntivi. Il contratto prevede la corresponsione di un Premio per la durata annuale dell'Assicurazione, il cui importo è indicato in Polizza.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento e scadrà alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'Assicurazione ha durata annuale con tacito rinnovo. Il Contraente/Assicurato ha comunque facoltà di recedere dalla copertura assicurativa, nei 30 giorni successivi alla data del primo addebito del Premio, comunicando all'Assicuratore la propria volontà.



Come posso disdire la polizza?

Qualora il contratto sia stato concluso mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza, lo stesso decorre dalle ore 24 del giorno stesso in cui l'Assicuratore ha raccolto la volontà del Contraente di sottoscrivere il presente contratto, a partire da tale momento, fermo l'obbligo del Contraente al pagamento del Premio, l'Assicuratore garantisce all'Assicurato le prestazioni oggetto del presente contratto. Il Contraente ha comunque facoltà di recedere dalla copertura assicurativa, nei 14 giorni successivi alla data del primo addebito del Premio. La comunicazione di recesso può essere inviata dal Contraente direttamente dal Pannello di Controllo del proprio Account Yolo, accedendo nella sua area personale a "Le mie polizze" → "Vuoi recedere da questa polizza?".

L'Assicuratore rimborsa al Contraente l'eventuale Premio imponibile, senza trattenuta alcuna, con le stesse modalità definite per il pagamento del Premio.

Il Contraente può impedire il rinnovo automatico della polizza inviando all'Assicuratore la richiesta di disdetta.

La comunicazione di cui sopra può essere inviata dal Contraente mediante, a sua scelta:

- lettera raccomandata;
- posta elettronica certificata;
- direttamente dal Pannello di Controllo del proprio Account Yolo, accedendo nella sua area personale a "Le mie polizze" → "Vuoi disdire questa polizza?".

Assicurazione Multigaranzia per l'Imprese



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: **NET INSURANCE S.p.A.**

Prodotto: **"YOLO COMMERCIO"**

Data ultimo aggiornamento: **02.2026**

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Net Insurance S.p.A. - Società per Azioni fa parte del Gruppo Assicurativo Poste Vita – Albo Gruppi Assicurativi IVASS n.43 -Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, 00161 Roma, Tel. 06 89326.1 - Fax 06 89326.800; Sito internet: www.netinsurance.it; Email: info@netinsurance.it; PEC: netinsurance@pec.netinsurance.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti IVASS n. 1756 del 18/12/2000, n. 2131 del 4/12/2002, n.2444 del 10/7/2006, n. 3213000422 del 9/4/2013, n. 231077 del 20/12/2017 e n. 0297134/23 del 22/12/2023. Iscritta all'Albo delle imprese IVASS n. 1.00136

Il patrimonio netto di **Net Insurance S.p.A.** ammonta € 98.621.883 e il risultato economico di periodo ammonta a € 8.955.594. L'indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità (solvency ratio) è pari a 181,64%.

Tutti i dati sono desunti dal Bilancio della Società al 31/12/2024 disponibile sul sito internet dell'impresa al seguente link:

<http://www.netinsurance.it>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni

GARANZIE INCENDIO DEL FABBRICATO E INCENDIO DEL CONTENUTO : l'Assicuratore indennizza i Danni materiali subiti direttamente dai beni assicurati, indicati in Polizza, anche se di proprietà di terzi - esclusi i beni in leasing se già coperti da altra assicurazione - ed anche se causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, a seguito degli eventi di seguito riportati: Caduta di aeromobili, veicoli spaziali e satelliti artificiali; Onda di pressione; Urto dei veicoli stradali; Sviluppo di fumi, gas e vapori; Eventi sociopolitici e dolosi; Caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni; Guasti causati alle Cose assicurate per ordine dell'autorità allo scopo di impedire o di arrestare i Danni derivanti dagli eventi prima indicati; Spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a discarica i residui del Sinistro indennizzabile; Spese e gli onorari di competenza del perito.

GARANZIE AGGIUNTIVE INCENDIO: (FABBRICATO E/O CONTENUTO) : Grandine su elementi fragili; Spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione di Lastre ed insegne, danneggiate o distrutte a seguito di rotture per cause accidentali, con altre aventi caratteristiche uguali od equivalenti; Fuoriuscita di acqua condotta; Spese sostenute per la rottura e per il ripristino delle parti in muratura e per la riparazione dell'impianto quando vi sia stata rottura accidentale dello stesso e conseguenti fuoriuscite d'acqua; perdita delle pigioni

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI INCENDIO CONTENUTO: Merci presso terzi; Denaro, valori, gioielli, preziosi, pellicce, tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte in genere; Universalità; Contenuto all'aperto; Selling price; Contenuto delle Dipendenze;

Estensioni di garanzia per specifici settori (solo Settore Commercio): Danni da esercizio di commercio ambulante; Merci in refrigerazione (mancato freddo); Perdita Fustelle farmaceutiche (farmacie)

Estensioni di garanzia per specifici settori (solo Settore TURISMO E RISTORAZIONE): Danni ai beni di proprietà dei clienti dell'albergo, pensioni, B&B

FURTO E RAPINA: Sono garantiti gli eventi di seguito elencati: Furto, Rapina, Guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri ai Fabbricati, Fissi ed infissi in occasione di Furto, tentato Furto, Rapina. Infedeltà dei dipendenti, Furto e rapina di merci e macchinari presso terzi, Spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali), Selling price, Cose all'aperto.



Che Cosa NON è assicurato?

Esclusioni INCENDIO - Incendio Fabbriato/ Incendio Contenuto/ Rischio locativo Sono esclusi i Danni, oltre a quelli già esclusi alle singole coperture: - verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente/Assicurato provi che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi e salvo quanto riportato al punto 9. - "Eventi sociopolitici e dolosi" dell'Art. 22 - "Oggetto dell'assicurazione"; - verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente/Assicurato provi che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi; - causati da terremoto, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni, da maremoti e mareggiate; - di smarrimento o di Furto delle Cose assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; - alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno Scoppio o una Implosione, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; - indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi Danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate, fermo quanto disposto dal punto 22. "Danni indiretti (interruzione d'esercizio)" delle Garanzie Aggiuntive Incendio PACCHETTO C se richiamate in Polizza; - causati con dolo del Contraente/Assicurato, dei Legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata; - al contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori causati dall'azione diretta della fiamma o dal calore del focolare; - causati da gelo; - da cedimento, franamento o smottamento del terreno. Inoltre, sono previste ulteriori esclusioni, tra le quali: Fenomeni atmosferici - sono esclusi i danni causati da: intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi; fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali; mareggiata e penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; gelo, sovraccarico di neve, salvo quanto previsto al punto 21. "sovraccarico neve" delle Garanzie Aggiuntive Incendio PACCHETTO B se richiamate in Polizza; umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; cedimento, franamento o smottamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui ai punti "i" e "ii"; <i>Sono altresì esclusi i Danni subiti da:</i> alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminie e camini, insegne, antenne; impianti fotovoltaici, impianti solari e simili installazioni esterne; enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto; serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti; Lastre di fibrocemento o cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine, salvo quanto previsto al punto 16. "grandine su elementi fragili" delle Garanzie Aggiuntive Incendio PACCHETTO A se richiamate in Polizza; a piante e colture. Eventi sociopolitici e dolosi - sono esclusi i danni: causati da dolo del Contraente/Assicurato, dei rappresentanti Legali, dei titolari di ditta individuale, o dei soci a responsabilità illimitata; di inondazione o frana; di Rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi; subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno; causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre; verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; da imbrattamento; alle Serre ed al loro Contenuto. Sono inoltre esclusi i costi o le spese derivanti direttamente od indirettamente da contaminazione nucleare, biologica o chimica. SETTORE COMMERCIO Danni da esercizio di commercio ambulante: Sono esclusi i Danni all'automezzo stesso e i Danni materiali subiti da merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno. Non verranno indennizzati in alcun caso i Danni attribuibili direttamente o indirettamente a "fenomeni atmosferici" e "eventi sociopolitici e dolosi"; a "grandine su elementi fragili" delle Garanzie Aggiuntive Incendio PACCHETTO A se richiamate in Polizza; a "sovraccarico neve" delle Garanzie Aggiuntive Incendio PACCHETTO B se richiamate in Polizza. Merci in refrigerazione (mancato freddo) Sono esclusi i Danni: dei quali debba rispondere il fornitore per difetto di costruzione o di installazione; derivanti da errata manovra e da scarso rendimento degli impianti; alle merci poste su automezzi. Esclusioni Garanzie Aggiuntive INCENDIO PACCHETTO A Fenomeno elettrico: sono esclusi i danni: - causati da usura o da carenza di manutenzione; - verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione e revisione, nonché i Danni verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova; - dovuti a difetti noti al Contraente/Assicurato all'atto della stipula della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; - alle lampade elettriche, alle Insegne luminose, alle valvole termoioniche ed ai fusibili; - ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno del fabbricato. Spese sostenute dal Contraente/Assicurato per la sostituzione di Lastre ed insegne - sono esclusi i Danni: verificatisi in occasione di: riparazione e/o rimozione di Lastre ed insegne; operazioni di trasloco; lavori di ristrutturazione o di restauro dei locali; relativi a Lastre ed insegne che alla data di entrata in vigore della presente Garanzia non fossero integre od esenti da difetti; subiti da lucernari o da Lastre ed insegne aventi valore artistico; subiti da insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito. Le rigature, scheggiature e screpolature delle Lastre ed insegne assicurate non costituiscono rotture indennizzabili a termini di Polizza. Fuoriuscita di acqua condotta - sono esclusi i Danni: causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature o altri condotti, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione; alle merci poste ad altezza inferiore a cm 12 dal suolo; derivanti da traboccamenti, rigurgiti o rotture fognature; da usura, corrosione, difetti di materiali o carenza di manutenzione; le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione. Ricorso terzi - sono esclusi i Danni: a cose che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti, Addetti, clienti e fornitori del Contraente/Assicurato stesso ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi trasportate; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Esclusioni Garanzie Aggiuntive INCENDIO PACCHETTO B Sovraccarico neve: sono esclusi i danni causati: ai Fabbriati non conformi alle vigenti norme al momento della costruzione o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del Tetto relative ai sovraccarichi di neve ed al loro Contenuto; ai Fabbriati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia influente ai fini della presente Garanzia) ed al loro Contenuto; alle Serre, ai capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro Contenuto; ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, insegne, antenne, pannelli fotovoltaici, pannelli solari e simili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve; da valanghe e slavine; da gelo, da qualunque causa prodotto.	
--	--

Esclusioni Garanzie Aggiuntive INCENDIO PACCHETTO C : Danni indiretti (interruzione d'esercizio) - sono esclusi i Danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da: scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle autorità; difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle Cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge; difficoltà di reperimento delle merci o dei macchinari imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra.

Esclusioni RISCHIO LOCATIVO: sono esclusi i Danni, oltre a quelli già esclusi alle singole coperture: verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente/Assicurato provi che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi; verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente/Assicurato provi che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi; causati da terremoto, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni, da maremoti e mareggiate; di smarrimento o di Furto delle Cose assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno Scoppio o una Implosione, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi Danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate, fermo quanto disposto dal punto 22. "Danni indiretti (interruzione d'esercizio)" delle Garanzie Aggiuntive Incendio PACCHETTO C se richiamate in Polizza; causati con dolo del Contraente/Assicurato, dei Legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata; al contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori causati dall'azione diretta della fiamma o dal calore del focolare; causati da gelo; da cedimento, franamento o smottamento del terreno.

Esclusioni FURTO E RAPINA: l'Assicuratore non indennizza, oltre a quelli già esclusi alle singole Garanzie, i Danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
 - b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, contaminazioni radioattive, grandine, vento e quanto da essi trasportato, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
 - c) agevolati con dolo o colpa grave:
 - dal Contraente/Assicurato, ovvero dal Legale rappresentante, dal titolare di ditta individuale, dai soci delle società di persone o comunque dai Soci a responsabilità illimitata e dagli amministratori; commessi o agevolati con dolo o colpa grave;
 - da persone che abitano con il Contraente/Assicurato, ovvero con il Legale rappresentante o il titolare della ditta individuale, i soci delle società di persone o comunque i Soci a responsabilità illimitata e gli amministratori, od occupano i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti; da persone del fatto delle quali il Contraente/Assicurato, ovvero il Legale rappresentante o il titolare della ditta individuale, i soci delle società di persone o comunque i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori debbano rispondere, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 35. - "Oggetto dell'assicurazione" e dalla condizione particolare 1. "Infedeltà dei dipendenti";
 - da incaricati della sorveglianza delle Cose stesse o dei locali che le contengono,";
 - da persone legate al Contraente/Assicurato, ovvero al Legale rappresentante o al titolare della ditta individuale, ai soci delle società di persone o comunque ai soci a responsabilità illimitata e agli amministratori da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 c.p. (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
 - d) indiretti, salvo quanto indicato alle Garanzie Aggiuntive Furto: PACCHETTO A se richiamate in Polizza;
 - e) causati alle Cose assicurate da Incendio, Esplosione o Scoppio provocati dall'autore del Sinistro;
 - f) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le Cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi;
 - g) ai beni in leasing, Gioielli e Preziosi;
- verificatisi in conseguenza di confische e requisizioni.

Esclusioni RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI: sono esclusi i Danni:

- causati con dolo del Contraente/Assicurato; derivanti dall'inosservanza di obblighi che l'Assicurato abbia assunto esclusivamente per contratto;
- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente/Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;
- alle Cose che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, nonché alle Cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori (eccetto quelle che per peso o volume non possano essere rimosse), a quelle trasportate, rimorchiate o sollevate, alle Cose di cui l'Assicurato debba rispondere; cagionati da gru, teleferiche, fili a sbalzo e simili; derivanti dall'esercizio di Attività venatoria;
- alle Cose sulle quali si eseguono i lavori, alle opere direttamente oggetto di lavori di riparazione o manutenzione, alle opere in costruzione, alle colture;
- cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, da operazioni di riparazione, manutenzione e posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori o la consegna a terzi; da merci, prodotti e Cose in genere dopo la consegna a terzi;
- cagionati da Furto; cagionati e/o subiti da natanti e da aeromobili e/o loro Contenuto e/o persone trasportate; cagionati da veicoli a motore di qualsiasi genere, da carrelli e da macchine operatrici semoventi quando il Sinistro si sia verificato su aree soggette alla disciplina della legge 990 del 24/12/1969;
- cagionati a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché alle Cose trovantesi sugli stessi e nell'ambito delle anzidette operazioni di carico e scarico;
- cagionati dall'impiego di esplosivi a Cose fisse che si trovino entro un raggio di 200 metri dal punto di Scoppio;
- cagionati dalla proprietà, dall'usufrutto o dall'uso di Fabbricati e relativi impianti fissi, diversi da quelli in cui viene svolta stabilmente l'Attività dichiarata in Polizza o non costituenti l'Abitazione dell'Assicurato; derivanti dall'uso di sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge;
- cagionati dalla produzione, detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i Danni che, in relazione ai rischi assicurati, siano derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici); attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
- derivanti dallo svolgimento delle Attività di biotecnologia, di ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.); derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici;
- a condutture ed impianti sotterranei; a Cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stitilicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- direttamente o indirettamente derivanti da: guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;
- di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date), oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici, nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino Incendio, Esplosione o Scoppio nonché i Danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista;
- derivanti da qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra;

- derivanti da condotte sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per trasporto dello stesso finalizzato a produzione di energia, nonché i cablaggi sottomarini in genere; da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, fermo restando quanto previsto dall'estensione di Garanzia "Responsabilità Civile del capofamiglia";
- derivanti da contagi trasmessi da animali; conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari in genere ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, fatto salvo quanto previsto dal punto i. "Inquinamento accidentale"; provocati alla pavimentazione stradale da Macchine agricole su cingoli o su ruote non gommate; derivanti dall'impiego di fitofarmaci composti in tutto od in parte da sostanze chimiche il cui impiego incolpevole e non volontarie sia vietato dalla legge;
- derivanti dalla proprietà dei Fabbricati indicati in Polizza, salvo che sia stata acquistata la Garanzia Responsabilità Civile della proprietà;
- da terremoti, Inondazioni, Alluvioni ed eruzioni vulcaniche; consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es.: punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio; derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD);
- inerenti l'esercizio delle professioni intellettuali, definite dall'art. 2229 c.c.

Non sono considerati terzi:

1. il coniuge, i genitori del Contraente/Assicurato, i genitori del coniuge, i figli del Contraente/Assicurato, il convivente di fatto, l'unito civilmente, le persone iscritte nello stato di famiglia del Contraente/Assicurato e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
2. le persone in rapporto di dipendenza o di salario con il Contraente/Assicurato che subiscano il Danno in occasione di lavoro o di servizio. Sono tuttavia considerati terzi, per i Danni fisici subiti, i dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL sempre che non partecipino a lavori per i quali è obbligatoria tale assicurazione;
3. le persone che, qualunque sia il loro rapporto con il Contraente/Assicurato, subiscano Danni in occasione della loro partecipazione ai lavori formanti oggetto dell'Attività cui si riferiscono le Garanzie, con l'eccezione dei Danni fisici subiti dai subappaltatori e loro dipendenti, qualora la percentuale di lavori ceduti dal Contraente/Assicurato non superi il 30% del valore globale delle opere ad esso affidate;
4. se il Contraente/Assicurato non sia una persona fisica: gli amministratori, i Legali rappresentanti, i titolari della ditta individuale ed i soci a responsabilità illimitata;
5. le società o enti che - rispetto al Contraente/Assicurato - siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

SETTORE COMMERCIO

Danni da vendita di prodotti: restano esclusi: i Danni a terzi da difetto originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria e per i generi di produzione propria somministrati o venduti nelle farmacie e parafarmacie (a titolo esemplificativo e non esaustivo sono compresi i prodotti galenici, omeopatici, cosmetici, erboristici e fitoterapici); i Danni ai prodotti stessi, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni ed i Danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

SETTORE TURISMO E RISTORAZIONE

1. Smercio e/o somministrazione di prodotti alimentari

Sono esclusi i Danni derivanti da vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria.

2. Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'albergo, pensione, B&B

Sono esclusi i Danni: cagionati da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili operazioni; a Cose contenute in veicoli e natanti; ai Valori, Gioielli e Preziosi non consegnati all'albergatore, salvo che gli stessi non siano custoditi in casseforti a muro messe a disposizione dei clienti nelle camere e purché la sottrazione sia avvenuta con comprovata effrazione del mezzo di custodia.

3. Proprietà ed esercizio di impianti ed attrezzature sportive, piscine e servizi accessori dell'albergo, pensione, B&B, i Danni provocati ai clienti che cavalcano gli animali o li conducono.

Si intendono esclusi i Danni cagionati da Incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di stiratura e di riscaldamento, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

4. Responsabilità Civile del capofamiglia

Sono esclusi i Danni: derivanti dalla proprietà di animali da sella; verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se effettuati a carattere non amatoriale o che prevedono l'impiego di veicoli a motore; verificatisi nella pratica di paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;

conseguenti ad inadempimenti di natura contrattuale o tributaria; verso i Collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby-sitter) non in regola con le normative di legge; causati dai Collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby-sitter) non in regola con le normative di legge; derivanti dall'esecuzione in proprio di lavori di straordinaria manutenzione.



A chi è rivolto questo prodotto?

YOLO COMMERCIO è una Polizza multigaranzia dedicata alla protezione dei beni e del patrimonio delle Imprese che operano nei seguenti settori: Commercio, Liberi Professionisti, Servizi, Turismo e Ristorazione



Quali costi devo sostenere?

l'intermediario percepisce una commissione pari al 30% del premio imponibile corrisposto.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Reclami secondo le seguenti modalità: PEC: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it Posta: NET INSURANCE S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 - 00161 ROMA Sarà cura della Compagnia di assicurazioni fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo OPPURE diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile oppure al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- Laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un Sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia di assicurazioni la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia di assicurazioni provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente ossia quello in cui ha sede l'impresa che ha stipulato il contratto (rintracciabile all'indirizzo http://www.ec.europa.eu/odr) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all' IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il presente contratto è soggetto all'imposta sui premi di assicurazione vigente in Italia. Le prestazioni assicurate non sono soggette a tassazione.
Cos'è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.netinsurance.it/comunicazioni/diritto-alloblio-oncologico/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE ED ALL'ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.

Condizioni di Assicurazione

YOLO COMMERCIO



Contratto multirischi di durata annuale a protezione delle Imprese

Sommario

GLOSSARIO.....	4
PREMESSA.....	9
NORME DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE COPERTURE	10
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio.....	10
Art. 2 - Durata, effetto, disdetta e recesso del contratto - Premio.....	10
Art. 3 - Durata, effetto, disdetta e recesso del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza	10
Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione.....	10
Art. 5 - Forma delle comunicazioni.....	10
Art. 6 - Aggravamento del Rischio	11
Art. 7 - Diminuzione del Rischio.....	11
Art. 8 - Recesso in caso di Sinistro	11
Art. 9 - Riduzione dei capitali assicurati	11
Art. 10 - Cambiamento dell'ubicazione del Fabbricato assicurato	11
Art. 11 - Validità territoriale	11
Art. 12 - Colpa grave.....	11
Art. 13 - Buona fede.....	11
Art. 14 - Assicurazione per conto altrui – Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dalla Polizza	11
Art. 15 - Oneri fiscali	12
Art. 16 - Altre assicurazioni.....	12
Art. 17 - Limite massimo dell'Indennizzo	12
Art. 18 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente	12
Art. 19 - Legge applicabile.....	12
Art. 20 - Restrizioni Internazionali – Inefficacia del contratto	12
Art. 21 - Rinvio alle norme di Legge – Glossario.....	12
SEZIONE 1 – INCENDIO.....	12
COSA È ASSICURATO	12
Art. 22 - Oggetto dell'assicurazione.....	12
A. GARANZIA INCENDIO DEL FABBRICATO	13
B. GARANZIA INCENDIO DEL CONTENUTO	13
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA COPERTURA.....	15
C. GARANZIE AGGIUNTIVE INCENDIO (FABBRICATO E/O CONTENUTO): PACCHETTO A	15
D. GARANZIE AGGIUNTIVE INCENDIO (FABBRICATO E/O CONTENUTO): PACCHETTO B.....	17
E. GARANZIE AGGIUNTIVE INCENDIO (FABBRICATO): PACCHETTO C.....	18
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI INCENDIO CONTENUTO.....	18
Art. 23 - Condizioni particolari per la garanzia Incendio del contenuto sempre valide ed operanti	18
Art. 24 - Estensioni di garanzia per specifici settori	19
F. GARANZIA RISCHIO LOCATIVO	21
COSA NON È ASSICURATO.....	21
Art. 25 - Esclusioni.....	21
CONDIZIONI DI OPERATIVITA'	21
Art. 26 - Operatività della garanzia - Rinuncia al diritto di rivalsa	21
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	22
Art. 27 - Obblighi in caso di sinistro.....	22
Art. 28 - Determinazione dell'ammontare del danno per fabbricati, macchinari, mobilio ed arredamento, apparecchiatura di ufficio.....	22
Art. 29 - Determinazione dell'ammontare del danno per merci	23

Condizioni di Assicurazione

YOLO COMMERCIO



Contratto multirischi di durata annuale a protezione delle Imprese

Art. 30 - Determinazione dell'ammontare del danno per cose di uso personale	23
Art. 31 - Determinazione dell'ammontare del danno per "Strumenti e supporti specifici"	23
Art. 32 - Assicurazione a Primo rischio assoluto	23
Art. 33 - Perizia contrattuale.....	23
Art. 34 - Mandato dei Periti	23
SEZIONE 2 – FURTO E RAPINA.....	24
COSA È ASSICURATO	24
Art. 35 - Oggetto dell'assicurazione.....	24
A. GARANZIA FURTO E RAPINA.....	24
Art. 36 - Condizioni particolari sempre valide ed operanti	25
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA COPERTURA.....	26
B. GARANZIE AGGIUNTIVE FURTO: PACCHETTO A	26
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI	27
Art. 37 - Estensioni di garanzia per specifici settori	27
LIMITI DI COPERTURA	27
Art. 38 - Limiti di indennizzo	27
COSA NON È ASSICURATO.....	28
Art. 39 - Esclusioni.....	28
CONDIZIONI DI OPERATIVITA'	28
Art. 40 - Operatività della garanzia - Caratteristiche fabbricato.....	28
Art. 41 - Scoperti	28
Art. 42 - Mezzi di protezione e chiusura	29
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	29
Art. 43 - Obblighi in caso di sinistro	29
Art. 44 - Determinazione dell'ammontare del danno - Arbitrato	30
Art. 45 - Esagerazione dolosa del danno - Perdita del diritto all'indennizzo	30
Art. 46 - Riduzione delle somme assicurate in caso di sinistro	30
Art. 47 - Recupero delle cose rubate	30
Art. 48 - Titoli di credito	30
Art. 49 - Assicurazione presso diversi assicuratori	31
SEZIONE 3 – RESPONSABILITA' CIVILE TERZI	31
COSA È ASSICURATO	31
Art. 50 - Oggetto dell'Assicurazione	31
A. GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ATTIVITA'	31
CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA COPERTURA.....	34
B. GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO	34
C. GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA'	35
CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI	36
Art. 51 - Estensioni di garanzia per specifici settori	36
COSA NON È ASSICURATO.....	38
Art. 52 - Esclusioni.....	38
Art. 53 - Persone non considerate terzi	40
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	41
Art. 54 - Obblighi in caso di sinistro	41
Art. 55 - Gestione delle vertenze	41

Condizioni di Assicurazione

YOLO COMMERCIO



Contratto multirischi di durata annuale a protezione delle Imprese

Art. 56 - Variazioni di rischio - numero di Addetti e/o posti letto diverso da quello dichiarato.....	41
SEZIONE 4 – TUTELA LEGALE.....	42
COSA È ASSICURATO	42
A. GARANZIA TUTELA LEGALE	42
Art. 57 - Oggetto dell'assicurazione.....	42
Art. 58 - Assicurati.....	42
Art. 59 - Prestazioni garantite e massimali.....	43
COSA NON È ASSICURATO	44
Art. 60 - Esclusioni.....	44
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	45
Art. 61 - Insorgenza del Sinistro.....	45
Art. 62 - Termini di denuncia del Sinistro e fornitura dei mezzi di prova	46
Art. 63 - Gestione del Sinistro, scelta dell'avvocato.....	46
Art. 64 - Pagamento delle spese	46
Art. 65 - Disaccordo con l'Assicuratore e conflitto di interesse	46
Art. 66 - Recupero di somme anticipate da ARAG.....	47
Art. 67 - Estensione territoriale	47
INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	1
CONTATTI UTILI	2

GLOSSARIO

Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consultare il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono. Le definizioni indicate al presente Glossario sono indicate all'interno delle Condizioni di Assicurazione con la lettera iniziale in maiuscolo.

Definizioni

Abitazione

L'abitazione ove il Rappresentante Legale/Titolare della Ditta individuale abbia residenza anagrafica, ovvero dimori abitualmente per la maggior parte dell'anno, purché posta in territorio italiano.

Account

Complesso dei dati identificativi di un utente (comprensivo di proprio indirizzo e-mail e password segreta) che consentono al Contraente l'accesso alla piattaforma telematica di Yolo, all'indirizzo <https://yolo-insurance.com>

Addetti

I prestatori di lavoro subordinato dipendenti del Contraente/Assicurato (compresi i lavoratori intermittenti, con contratto di lavoro ripartito, i lavoratori a part-time, gli apprendisti, i lavoratori occasionali accessori, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276) i titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti nonché i lavoratori a progetto, con contratto di lavoro di somministrazione, distaccati da altre aziende di cui, al D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276, il Contraente/Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza. Si intendono inclusi anche i corsisti, borsisti e gli stagisti.

Armadio corazzato

Mobile in acciaio avente almeno le seguenti caratteristiche:

- pareti e battenti con mantello esterno ed interno in acciaio;
- nella porta, davanti le serrature, piastre di acciaio speciale intrapanabile;
- catenacci multipli manovrati da maniglia e bloccati da serrature di sicurezza.

Assicurato

Soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assistenza stragiudiziale

Attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.

Attività

L'attività aziendale dichiarata in Polizza, compreso lo svolgimento di attività complementari, sussidiarie ed accessorie ad essa pertinenti nonché l'erogazione di servizi, compresi i punti di vendita al pubblico e/o spacci annessi, il tutto purché strettamente attinenti all'attività stessa.

Beneficiario

Il Contraente/Assicurato, che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento.

Broker

Yolo S.r.l., iscritta al Registro Unico Intermediari di IVASS alla sezione B – n.000574406, che esercita professionalmente

attività rivolta a mettere in diretta relazione con Imprese di Assicurazione o Riassicurazione, alle quali non sia vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendono provvedere con la sua collaborazione alla copertura dei rischi.

Capitale assicurato

L'importo massimo che l'Assicuratore indennizza in caso di sinistro ed è riportato in Polizza.

Carenza

Periodo successivo alla stipula dell'assicurazione durante il quale non è operante la copertura.

Cassaforte a mobile

Quella con pareti e battenti in acciaio, di spessore adeguato, costruiti usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione. La corazzatura della cassaforte deve costituire un complesso monolitico, dove materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi si integrano tra loro. Le casseforti a mobile con peso inferiore a 200 kg devono essere ancorate rigidamente al pavimento e ad almeno una parete in laterizio.

Collaboratori

Qualsiasi persona fisica che opera ha operato od opererà per conto del Contraente/Assicurato nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto dell'assicurazione, in qualità di dipendente, praticante, apprendista, studente, ausiliario, collaboratore, corrispondente, italiano od estero; a tempo pieno o part-time, in periodo di formazione, per incarichi sostitutivi o temporanei.

Contenuto

Si intende:

- macchinari e attrezzature: macchine, impianti, attrezzi e relativi ricambi e basamenti; impianti e mezzi di sollevamento o pesa; mezzi di traino e di trasporto in genere, non iscritti al P.R.A., al servizio del Contraente/Assicurato,
- mobilio ed arredamento compresi armadi di sicurezza e casseforti, oggetti di cancelleria e stampati e gli effetti domestici;
- apparecchiature: elaboratori di processo e di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, macchine elettriche ed elettroniche per ufficio, registratori di cassa, bilance elettroniche, personal computer, minielaboratori ed elaboratori per ufficio e relative unità periferiche di ricezione e trasmissione dati, con i relativi conduttori di collegamento, macchine ed impianti di telecomunicazione, sistemi elettronici di segnalazione,

Condizioni di Assicurazione

YOLO COMMERCIO



Contratto multirischi di durata annuale a protezione delle Imprese

prevenzione ed allarme non considerati immobili per natura e destinazioni;

- merci comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali: materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'azienda, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, prodotti inerenti l'attività indicata in Polizza, campionari, quant'altro previsto dalla licenza di vendita dell'esercizio commerciale, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, merci speciali e infiammabili nei quantitativi dichiarati in Polizza;
- denaro, valori, gioielli, preziosi, pellicce, tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte in genere
- strumenti e supporti specifici: schede, dischi, nastri, microfilm per calcolatori, per elaboratori elettronici e per macchine meccanografiche, disegni, documenti, registri, libri, pubblicazioni, modelli, stampi, cilindri, garbi, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, tavolette stereotipe, rami e zinchi con incisioni, fotocolors.

Sono esclusi dalla definizione di contenuto: tabacchi, granaglie sullo stelo, tutte le coltivazioni (arboree, erbacee ed orticole), gli alberi, boschi, frutti pendenti, foraggio e bestiame.

Contraente

Il soggetto Persona giuridica, ivi compresa la ditta individuale, che sottoscrive il contratto di assicurazione e paga il premio.

Contributo Unificato

La tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n. 28, convertito in L. n° 91 del 10/05/2002.

Controversia

S'intende il primo atto scritto dal quale deriva in capo al Contraente/Assicurato la necessità di assistenza legale o anche il primo atto scritto dal quale deriva in capo al Contraente/Assicurato il proprio diritto in termini di "assistenza legale".

Cose

Gli oggetti materiali e, limitatamente alla sola garanzia di Responsabilità Civile, anche gli animali.

Danni

I danni risarcibili ai sensi di legge in conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

Denaro e Valori

Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

Dipendenze e/o pertinenze

Locali anche posti in corpi separati, purché negli spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato in cui si trova l'azienda assicurata costituenti uffici, magazzini, depositi.

Esplosivi

Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:

- a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono inclusi gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Fabbricati

L'intera costruzione edile (incluse le dipendenze ed eventuale Abitazione dell'Assicurato e/o del custode ubicata nell'ambito dell'azienda) o la parte di essa in cui si svolge l'attività dichiarata, contenente le cose assicurate, escluso il valore dell'area. Sono comprese le recinzioni, fissi, infissi, opere di fondazione od interrate, ascensori e montacarichi, scale mobili, antenne, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione moquettes, rivestimenti, affreschi, cancelli, statue non aventi valore artistico, silos in muratura, cantine, serre e simili. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alle quote di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante. Si intendono esclusi i capannoni pressostatici, tensostrutture, i fabbricati in abbandono, gli impianti fotovoltaici e solari termici che possono essere assicurati come cosa a se stante rispetto al fabbricato, nonché quanto indicato alla voce Contenuto.

Fatto Accidentale

Evento che non sia conseguenza naturale delle modalità adottate dal Contraente/Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita in polizza e/o che non deriva da violazioni volontarie da parte dello stesso di leggi alle quali deve adattarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione.

Fatto generatore

Relativamente alla copertura Tutela legale s'intende il fatto storico dal quale scaturisce la controversia.

Fatto illecito

È il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

Fatturato

L'ammontare del fatturato (al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali obbligatori), dei singoli professionisti assicurati, riferito al periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno fiscale di riferimento.

Fissi ed infissi

Serramenti in genere, manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Franchigia

Il numero di giorni o l'importo (espresso in valore assoluto o in percentuale sul capitale/massimale assicurato) dedotti dal danno indennizzabile, che il Contraente/Assicurato tiene a suo carico.

Condizioni di Assicurazione

YOLO COMMERCIO



Contratto multirischi di durata annuale a protezione delle Imprese

Furto

Impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Fustelle farmaceutiche (Valore)

Si intende il credito che esse rappresentano, ovvero l'importo ottenuto detraendo dal prezzo dei medicinali, indicato sulle fustelle, il ticket incassato.

Garanzia

La copertura assicurativa, per la quale, in caso di sinistro, l'Assicuratore procede all'indennizzo del danno subito dal Contraente/Assicurato e per la quale sia stato pagato il relativo premio, salvo quanto previsto alla voce Assistenza.

Gioielli e preziosi

Oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, coralli, perle naturali e di coltura, etc, nonché orologi da polso o da taschino anche in metallo non prezioso.

Guasto al veicolo

L'evento meccanico, elettrico o idraulico improvviso ed imprevisto che metta il veicolo in condizioni tali da non poter continuare il viaggio previsto o che lo metta in condizioni di circolazione anormale o pericolosa sul piano della sicurezza delle persone o dei veicoli. Non sono considerati guasti gli immobilizzi derivanti da operazioni di manutenzione ordinaria/periodica, da montaggio di accessori o da interventi sulla carrozzeria, nonché le conseguenze di un malfunzionamento di tipo meccanico, elettrico o idraulico del sistema di manutenzione dei sistemi di sollevamento che possono equipaggiare il veicolo assicurato o il relativo rimorchio.

Impianto di allarme antifurto

Impianto di allarme automatico antifurto con sirena installato da ditta registrata presso l'I.M.Q. oppure impianto automatico antifurto nebbiogeno conforme alla normativa ISO 9001-2000, installati da ditta qualificata.

Impianto fotovoltaico

Un impianto fotovoltaico è costituito da un insieme di apparecchiature che consentono di trasformare direttamente l'energia solare in energia elettrica. Si compone di modulo solare (celle fotovoltaiche) che generano corrente continua da energia solare, inverter che trasforma questa corrente continua in corrente alternata, quadri di campo, quadri di interfaccia, cablaggio e strutture di sostegno, contatori che misurano la corrente immessa in rete.

Impianto solare termico

Si compone di moduli solari che forniscono calore per il riscaldamento dell'acqua.

Implosione

Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

I.M.Q.

Istituto Italiano del Marchio di Qualità.

Incendio

Combustione, con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Incombustibili

Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750 °C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno. Sono considerati incombustibili anche i materiali presenti nel tetto certificati in classe di reazione al fuoco 1 (D.M. 26 giugno 1984 del Ministero dell'Interno).

Indennizzo

La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro.

Infiammabili

Sostanze e prodotti non classificabili "esplodenti" - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

Infortunio

Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Lastre

Lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi, lastre in materia plastica rigida, facenti parte dell'arredamento o pertinenti alle aperture, scale ed altri vani dei locali aziendali, esclusi i lucernari.

Locale aziendale

Unità immobiliare ove il Contraente ha stabilito la Sede Legale o Sede Operativa delle attività professionali indicate in Polizza.

Malattia

Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. La gravidanza non è considerata malattia.

Manutenzione ordinaria

Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Massimale

Importo massimo complessivo che l'Assicuratore si impegna a corrispondere per l'indennizzo del sinistro.

Merci speciali

Polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio - celluloidi (grezza ed oggetti di)- materie plastiche espanse o alveolari - imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci) - espansite e sughero grezzo - cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e

Condizioni di Assicurazione

YOLO COMMERCIO



Contratto multirischi di durata annuale a protezione delle Imprese

cartone - schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa - cotone idrofilo - ovatte - cottoni sodi - cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci - stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80% - piume o piumino.

Mezzi di chiusura

Ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria (cioè senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) dall'esterno, e difesa, per tutta la sua estensione, da:

robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, metallo o lega metallica chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno; vetro antisfondamento.

Nucleo Familiare

La persona legata da vincolo di parentela, di affinità o di fatto con il Contraente (coniuge, convivente di fatto, unito civilmente, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e con lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia.

Paesi dell'Unione Europea

Per la copertura Tutela legale s'intendono gli Stati Membri dell'Unione Europea: Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Danimarca, Irlanda, Regno Unito, Grecia, Portogallo, Spagna, Austria, Finlandia, Svezia, Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Bulgaria, Romania.

Perdita patrimoniale

Le somme per le quali il Contraente/Assicurato sia riconosciuto responsabile nei confronti di clienti in relazione all'esercizio dell'attività assicurata e che non sia conseguenza di morte o lesioni personali e/o distruzione o deterioramento di cose.

Periodo di efficacia dell'assicurazione

Il periodo intercorrente tra la data indicata in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti tra la data di pagamento del premio, e la scadenza dell'assicurazione.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore.

Primo Rischio Assoluto

Forma di assicurazione per la quale l'Assicuratore risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

Rapina

Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia.

Scasso

Forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di cassaforte o mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.

Scippo

Il furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che lo detiene.

Scoperto

La parte di danno, indennizzabile a termini di Polizza, espressa in percentuale, che rimane a carico del Contraente/Assicurato.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna dei fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati scoppio.

Serre

Impianti fissi ancorati al suolo mediante fondazioni in cemento o muratura, destinati alla coltivazione e/o riproduzione di piante in genere, con le strutture portanti in ferro e/o cemento armato, e la copertura in vetro e/o plastica rigida. Sono comprese tutte le opere murarie anche se interrato, fissi ed infissi, impianti ed attrezzature stabilmente installati nelle serre.

Settore

Insieme di differenti attività aziendali secondo caratteristiche comuni. Il settore di appartenenza relativo all'attività assicurata è riportato in Polizza.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Sinistro di Tutela legale

L'insorgere della controversia.

Tetto

Insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli eventi atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).

Transazione

Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Tutela legale

Ramo assicurativo come previsto ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 - 164 - 173 - 174.

Valore a nuovo

Si intende:

- per il fabbricato: la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, escludendo soltanto il valore dell'area e tenuto conto delle tecniche costruttive del momento del Sinistro;
- per le apparecchiature e gli impianti: il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dal Contraente/Assicurato.

Condizioni di Assicurazione

YOLO COMMERCIO



Contratto multirischi di durata annuale a protezione delle Imprese

Valori

Denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo: buoni pasto, francobolli, marche da bollo, carte bollate).

Vetro antisfondamento

Quello costituito da due o più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico, di spessore totale non inferiore a 6

mm. oppure quello costituito da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

Visitatore/Consulente

S'intende la persona fisica presente presso i locali del Contraente di Polizza per una visita di lavoro o consulenza o prestazione d'opera, regolarmente registrata in fase di accoglienza.

Condizioni di Assicurazione

YOLO COMMERCIO



Contratto multirischi di durata annuale a protezione delle Imprese

PREMESSA

YOLO COMMERCIO è una polizza multigaranzia individuale dedicata alla protezione dei beni e del patrimonio delle Imprese che operano nei seguenti settori: Commercio, Liberi Professionisti, Servizi, Turismo e Ristorazione.

Con **YOLO COMMERCIO** le Imprese potranno proteggere, in un unico contratto, i propri beni (5 fabbricati/capannoni/immobili e quanto in esso contenuti), avendo a disposizione una pluralità di garanzie, personalizzabili con l'aggiunta di estensioni proposte in pacchetti predefiniti, in funzione delle proprie esigenze.

Il prodotto è suddiviso in 4 Sezioni e 12 garanzie, secondo lo schema seguente:

Sezione 1 – INCENDIO Danni al FABBRICATO e/o al CONTENUTO

- a. Garanzia Incendio Fabbricato
- b. Garanzia Incendio Contenuto
- c. Garanzie aggiuntive Incendio (Fabbricato e/o Contenuto): Pacchetto A (acqua, lastre, fenomeno elettrico, ricorso terzi)
- d. Garanzie aggiuntive Incendio (Fabbricato e/o Contenuto): Pacchetto B (sovraccarico neve)
- e. Garanzie aggiuntive Incendio: Pacchetto C Fabbricato (danni indiretti)
- f. Garanzia Rischio locativo

Sezione 2 – FURTO E RAPINA

- a. Garanzia Furto e rapina
- b. Garanzie aggiuntive Furto: Pacchetto A (portavalori, danni indiretti)

Sezione 3 – RESPONSABILITA' CIVILE

- a. Garanzia Responsabilità Civile dell'attività (RCT)
- b. Garanzia Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO)
- c. Garanzia Responsabilità Civile della Proprietà

Sezione 4 – TUTELA LEGALE

- a. Garanzia Tutela legale

A chi è destinata la copertura assicurativa prevista nel contratto

La copertura assicurativa del contratto è riservata alle imprese che esercitano in via prevalente le seguenti attività:

- Commercio al dettaglio, nei diversi settori merceologici alimentari e non alimentari;
- Commercio all'ingrosso, nei diversi settori merceologici alimentari e non alimentari
- Servizi alla persona;
- Servizi legati al Turismo ed alla Ristorazione;
- Libere Professioni.

Per quanto concerne la sola garanzia RCT, non sono assicurabili le imprese che indipendentemente dalla attività svolta (sia al dettaglio che all'ingrosso), si avvalgono di un numero di Addetti (vedi definizione Addetti nel Glossario) maggiore di 30.

Per le Libere Professioni non è possibile includere la Responsabilità civile disendente dalla prestazione d'opera intellettuale inerente la professione esercitata.

Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine seguenti formano parte integrante della Polizza sottoscritta dal Contraente. L'Assicurazione vale esclusivamente per le Garanzie riportate a stampa sul modello di Polizza, ed è prestata per i Capitali assicurati e/o i Massimali ivi indicati e/o nelle presenti Condizioni di Assicurazione per le singole Garanzie, fatte salve altresì le Franchigie e i limiti di Indennizzo che siano riportati in Polizza o all'interno delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Le coperture assicurative indicate sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo Premio.

NORME DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE COPERTURE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Durata, effetto, disdetta e recesso del contratto - Premio

L'Assicurazione ha durata annuale.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza, se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento e scadrà alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, a parziale deroga dell'art.1901 c.c., in senso più favorevole al Contraente, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 21°, anziché il 15°, giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 c.c.

In mancanza di disdetta comunicata da una delle Parti e, pervenuta all'altra Parte almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto se di durata non inferiore all'anno è prorogato per un anno e così successivamente.

La comunicazione di cui sopra può essere inviata dal Contraente mediante, a sua scelta:

- lettera raccomandata;
- posta elettronica certificata;
- direttamente dal Pannello di Controllo del proprio Account Yolo, accedendo nella sua area personale a "Le mie polizze" → "Vuoi disdire questa polizza?".

Il contratto prevede la corresponsione di un Premio per la durata annuale dell'Assicurazione, il cui importo è indicato in Polizza.

Il Premio annuo di durata è frazionabile a scelta del Contraente, in rate semestrali o in rate mensili senza oneri aggiuntivi.

Il pattuito frazionamento del Premio non esonera il Contraente dall'obbligo di corrispondere l'intero Premio annuo, da considerarsi a tutti gli effetti uno ed indivisibile e ciò anche in caso di cessazione del Rischio nel corso del periodo di durata dell'Assicurazione.

Art. 3 - Durata, effetto, disdetta e recesso del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza

Fermo il disposto dell'Art. 2 - "Durata, effetto, disdetta e recesso del contratto", qualora il contratto sia stato concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, lo stesso decorre dalle ore 24 del giorno stesso in cui l'Assicuratore ha raccolto la volontà del Contraente di sottoscrivere il presente contratto (data di effetto del contratto): a partire da tale momento, fermo l'obbligo del Contraente al pagamento del Premio, l'Assicuratore garantisce al Contraente/Assicurato le prestazioni oggetto del presente contratto, salvo il diritto di recesso consentito al Contraente dalla Legge.

Il Contraente ha comunque facoltà di recedere dalla copertura assicurativa, nei 14 giorni successivi alla data del primo addebito del Premio, comunicando all'Assicuratore la propria volontà.

La comunicazione di recesso può essere inviata dal Contraente direttamente dal Pannello di Controllo del proprio Account Yolo, accedendo nella sua area personale a "Le mie polizze" → "Vuoi recedere da questa polizza?".

L'Assicuratore rimborsa al Contraente l'eventuale Premio imponibile, senza trattenuta alcuna, con le stesse modalità definite per il pagamento del Premio.

Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni al contratto di Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente/Assicurato sono tenuti, salvo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali anche in termini di utilizzo di sistemi e documenti informatici, nonché di posta elettronica, devono essere effettuate per iscritto e producono effetti dal momento in cui pervengono all'Assicuratore, all'indirizzo corrispondente alla sede legale, oppure alla filiale presso la quale è stato emesso il contratto.

Condizioni di Assicurazione

YOLO COMMERCIO



Contratto multirischi di durata annuale a protezione delle Imprese

Art. 6 - Aggravamento del Rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c.

Art. 7 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio l'Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 c.c., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 8 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, le Parti, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni.

In caso di recesso esercitato dall'Assicuratore, quest'ultimo, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

Art. 9 - Riduzione dei capitali assicurati

In caso di Sinistro, i Capitali assicurati con le singole Garanzie di Polizza ed i relativi limiti di Indennizzo, ad eccezione della Garanzia **Incendio del Fabbricato**, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del Danno rispettivamente indennizzabile senza corrispondente restituzione del Premio.

Qualora a seguito del Sinistro stesso l'Assicuratore decida invece di recedere dal contratto si farà luogo al rimborso del Premio, al netto dell'imposta, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 10 - Cambiamento dell'ubicazione del Fabbricato assicurato

In caso di cambiamento dell'ubicazione del Fabbricato assicurato indicato in Polizza, il Contraente deve comunicarlo per iscritto all'Assicuratore, entro le ore 24 del 30° giorno dalla data della variazione; analoga comunicazione è dovuta a seguito di cambiamento di proprietà del Fabbricato assicurato. **Decorso tale termine, in caso di mancata comunicazione, le Garanzie rimangono sospese fino a quando il Contraente ne abbia dato notizia per iscritto all'Assicuratore, fermo il disposto dell'art. 1898 c.c.**

Art. 11 - Validità territoriale

L'Assicurazione, in funzione delle singole coperture, prevede i seguenti limiti territoriali: Incendio Fabbricato/Contenuto e Rischio Locativo, Garanzia Furto e Rapina e Garanzia Responsabilità Civile della Proprietà, operanti esclusivamente in Italia; Garanzia Responsabilità Civile dell'Attività e Garanzia Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro, operanti nel mondo intero esclusi USA e Canada; Tutela legale, operante nei paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Liechtenstein, per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi, per la resistenza alla richiesta di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi; nella Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per le altre ipotesi.

Art. 12 - Colpa grave

L'Assicurazione è efficace, **salvo che per la SEZIONE 2 - FURTO E RAPINA**, anche per i Danni determinati da colpa grave del Contraente/Assicurato; per tutte le Garanzie, l'Assicurazione è efficace per i Sinistri cagionati per colpa grave delle persone delle quali il Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di Legge.

Art. 13 - Buona fede

L'omissione della comunicazione, da parte del Contraente, di una circostanza eventualmente aggravante il Rischio successiva alla stipulazione della presente Polizza, non pregiudica il diritto al risarcimento dei Danni, sempreché tale omissione sia avvenuta in buona fede, e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Assicuratore il maggior Premio proporzionale al maggior Rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 14 - Assicurazione per conto altrui – Titolarità dei diritti e degli obblighi nascenti dalla Polizza

Gli obblighi derivanti dalla Polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato così come disposto dall'art. 1891 c.c.

Condizioni di Assicurazione

YOLO COMMERCIO



Contratto multirischi di durata annuale a protezione delle Imprese

Art. 15 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.
Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

Art. 16 - Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare eventuali altre assicurazioni riguardanti gli stessi Rischi garantiti dalla presente Assicurazione.

In caso di Sinistro il Contraente ha l'obbligo di darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 c.c.

Art. 17 - Limite massimo dell'Indennizzo

Salvo quanto espressamente previsto alle singole Garanzie, nonché dall'art. 1914 c.c., a nessun titolo l'Assicuratore potrà essere tenuto a pagare somma maggiore di quella assicurata, in ragione dei limiti e delle condizioni stabilite per le singole Garanzie.

Art. 18 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente

Tutte le Controversie relative alla presente Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di Controversia tra le Parti, è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la Controversia esclusivamente ad organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it). Qualora successivamente si ricorra all'Autorità Giudiziaria, foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente/Assicurato.

Art. 19 - Legge applicabile

La Legge applicabile al contratto è quella italiana.

Art. 20 - Restrizioni Internazionali – Inefficacia del contratto

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna Indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o Indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.

Art. 21 - Rinvio alle norme di Legge – Glossario

Il Glossario è parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione. Per quanto non diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

SEZIONE 1 – INCENDIO

Le seguenti Garanzie sono valide se è richiamato in Polizza il relativo Capitale assicurato e se è stato pagato il relativo Premio

COSA È ASSICURATO

Art. 22 - Oggetto dell'assicurazione

L'Assicuratore indennizza i Danni materiali subiti direttamente dai beni assicurati, indicati in Polizza, anche se di proprietà di terzi - **esclusi i beni in leasing se già coperti da altra assicurazione** - ed anche se causati da colpa grave del Contraente/Assicurato, a seguito degli eventi sotto riportati.

L'Assicurazione è operante esclusivamente in Italia.



A. GARANZIA INCENDIO DEL FABBRICATO

B. GARANZIA INCENDIO DEL CONTENUTO

Fermo quanto riportato dall'Art. 25 - "Esclusioni" e fermo restando che il Capitale assicurato per le Garanzie **Incendio del fabbricato** e **Incendio del contenuto** indicato in Polizza rappresenta la massima esposizione dell'Assicuratore, sono garantiti gli eventi di seguito elencati:

1. **Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio ed Implosione** non causati da ordigni esplosivi.
2. **Caduta di aeromobili, veicoli spaziali e satelliti artificiali**, loro parti o Cose da essi trasportate.
3. **Onda di pressione** provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere.
4. **Urto dei veicoli stradali**, non appartenenti o in uso al Contraente/Assicurato o agli altri Addetti, dipendenti o Collaboratori del Contraente/Assicurato.
5. **Fumo**, fuoriuscito a seguito di guasto accidentale - **non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione** - agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle Cose stesse e sempre che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
6. **Sviluppo di fumi, gas e vapori, colaggio o fuoriuscita di liquidi** purché conseguenti ad eventi prima indicati che abbiano colpito le Cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse.
7. **Mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica ed idraulica**, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o condizionamento purché conseguenti ad eventi prima indicati che abbiano colpito le Cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse.
8. **Fenomeni atmosferici** quali:
 - i. grandine, uragani, tempeste, trombe d'aria, vento e quanto da essi trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di Cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
 - ii. bagnamento, verificatosi all'interno dei Fabbricati a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

Sono esclusi i Danni causati da:

- **intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;**
- **fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;**
- **mareggiata e penetrazione di acqua marina;**
- **formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;**
- **gelo, sovraccarico di neve, salvo quanto previsto al punto 21. "sovraccarico neve" delle Garanzie Aggiuntive Incendio PACCHETTO B se richiamate in Polizza;**
- **umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;**
- **cedimento, franamento o smottamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui al punto 8 lettere punti "i" e "ii" che precedono;**

Sono altresì esclusi i Danni subiti da:

- **alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;**
- **recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne, antenne;**
- **impianti fotovoltaici, impianti solari e simili installazioni esterne;**
- **enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;**
- **Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto;**
- **serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti;**
- **Lastre di fibrocemento o cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine, salvo quanto previsto al punto 16. "grandine su elementi fragili" delle Garanzie Aggiuntive Incendio PACCHETTO A se richiamate in Polizza;**
- **a piante e colture.**

Condizioni di Assicurazione

YOLO COMMERCIO



Contratto multirischi di durata annuale a protezione delle Imprese

Relativamente ai fenomeni atmosferici:

- il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto pari al 10% dell'Indennizzo dovuto con il minimo di € 500,00;
- in nessun caso l'Assicuratore pagherà, per singolo Sinistro, importo superiore al 70% del Capitale assicurato per l'Incendio del fabbricato e per l'Incendio del contenuto.

9. **Eventi sociopolitici e dolosi** quali tumulti popolari, scioperi, sommosse o compiuti, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Sono esclusi i Danni:

- causati da dolo del Contraente/Assicurato, dei rappresentanti Legali, dei titolari di ditta individuale o dei soci a responsabilità illimitata;
- di inondazione o frana;
- di Rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anomala produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- da imbrattamento;
- alle Serre ed al loro Contenuto.

Sono inoltre esclusi i costi o le spese derivanti direttamente od indirettamente da contaminazione nucleare, biologica o chimica.

L'Assicuratore, ferme le condizioni sopra richiamate, indennizza anche i Danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovino gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre 5 giorni consecutivi, l'Assicuratore non risponderà dei Danni anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Relativamente agli eventi sociopolitici e dolosi:

- il pagamento sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto pari al 10% dell'Indennizzo dovuto con il minimo di € 1.000,00;
- in nessun caso l'Assicuratore pagherà, per uno o più Sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, importo superiore al 70% del Capitale assicurato, rispettivamente per l'Incendio del fabbricato e per l'Incendio del contenuto.

10. **Anticipo indennizzi**

Il Contraente/Assicurato ha diritto di chiedere e ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% dell'importo ragionevolmente presumibile del Sinistro stesso a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare del Sinistro superi sicuramente l'importo di € 100.000,00.

L'obbligazione dell'Assicuratore dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e purché il Contraente/Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall'Art. 27. - "Obblighi in caso di sinistro". Il pagamento definitivo dell'Indennizzo sarà effettuato entro 30 giorni dall'atto di liquidazione amichevole o arbitrale. Quando si tratti di immobili, prima del pagamento sia dell'eventuale anticipo che dell'Indennizzo, il Contraente/Assicurato deve esibire all'Assicuratore i certificati che comprovino l'assenza di iscrizioni ipotecarie o altre iscrizioni pregiudizievoli di cui all'art. 2742 c.c. Verificata l'operatività della Garanzia, valutato il Danno e ricevuta la documentazione necessaria per individuare l'avente diritto al pagamento dell'Indennizzo, l'Assicuratore provvede al pagamento definitivo dello stesso entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che il Sinistro non sia stato causato da dolo del Contraente/Assicurato.

11. **Caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni.**

Fermo restando che il Capitale assicurato per le Garanzie **Incendio del fabbricato** e **Incendio del contenuto** indicato in Polizza rappresenta la massima esposizione dell'Assicuratore, quando conseguenti agli eventi previsti in Polizza e nel rispetto dei Capitali assicurati l'Assicuratore indennizza inoltre:



12. i Guasti causati alle Cose assicurate per ordine dell'autorità allo scopo di impedire o di arrestare i Danni derivanti dagli eventi prima indicati;
13. le Spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a discarica i residui del Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione - esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n° 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, sia quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni - fino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo a termini di Polizza;
14. le Spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito.
- La copertura è prestata entro il limite del 1% dell'Indennizzo con il massimo di € 3.500,00 per Sinistro.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA COPERTURA

C. GARANZIE AGGIUNTIVE INCENDIO (FABBRICATO E/O CONTENUTO): PACCHETTO A

Fermo quanto riportato dall'Art. 25 - "Esclusioni" e fermo restando che il Capitale assicurato per le Garanzie Incendio del fabbricato e Incendio del contenuto indicato in Polizza rappresenta la massima esposizione dell'Assicuratore, qualora le GARANZIE AGGIUNTIVE INCENDIO: PACCHETTO A siano opzionate dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto e richiamate in Polizza, la garanzia viene estesa ai danni al Fabbricato e al Contenuto conseguenti a:

15. Fenomeno elettrico scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, a:
- macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti facenti parte del fabbricato assicurato;
 - macchinari ed attrezzature facenti parte del Contenuto assicurato.
- Sono esclusi i Danni:
- causati da usura o da carenza di manutenzione;
 - verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione e revisione, nonché i Danni verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova;
 - dovuti a difetti noti al Contraente/Assicurato all'atto della stipula della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
 - alle lampade elettriche, alle Insegne luminose, alle valvole termoioniche ed ai fusibili;
 - ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno del fabbricato.

Relativamente al fenomeno elettrico:

L'Assicuratore non pagherà somma superiore al 5% del Capitale assicurato per l'Incendio del fabbricato e per l'Incendio del contenuto, con il limite massimo di € 5.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 300,00 che rimarrà a carico del Contraente/Assicurato.

L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto; pertanto, in caso di Sinistro, non si applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.

16. Grandine su elementi fragili quali:
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
 - Lastre di cemento-amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica; anche se facenti parte di Fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati, con esclusione delle Serre e del loro Contenuto.
- Relativamente alla grandine su elementi fragili:
- il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia di € 500,00;

Condizioni di Assicurazione

YOLO COMMERCIO



Contratto multirischi di durata annuale a protezione delle Imprese

- in nessun caso l'Assicuratore pagherà, per uno o più Sinistri che avvengano in ciascun anno assicurativo, importo superiore a € 15.000,00.

17. Spese sostenute dal Contraente/Assicurato per la sostituzione di Lastre ed insegne, danneggiate o distrutte a seguito di rotture per cause accidentali, con altre aventi caratteristiche uguali od equivalenti.

Sono esclusi i Danni:

- verificatisi in occasione di:
 - riparazione e/o rimozione di Lastre ed insegne;
 - operazioni di trasloco;
 - lavori di ristrutturazione o di restauro dei locali;
- relativi a Lastre ed insegne che alla data di entrata in vigore della presente Garanzia non fossero integre ed esenti da difetti;
- subiti da lucernari o da Lastre ed insegne aventi valore artistico;
- subiti da insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito.

Le rigature, scheggiature e screpolature delle Lastre ed insegne assicurate non costituiscono rotture indennizzabili a termini di Polizza.

Relativamente alle spese di cui al presente punto 17:

- l'Assicuratore non pagherà somma superiore ad € 3.000,00 per Sinistro ed anno assicurativo;
- il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia fissa pari ad € 250,00;
- l'Assicuratore indennizza altresì i Danni alle Cose assicurate causati da rottura di Lastre o insegne assicurate fino alla concorrenza del 15% dell'Indennizzo liquidato per le Lastre danneggiate o distrutte ed in aggiunta a quest'ultimo;
- la copertura è prestata a Primo rischio assoluto, pertanto in caso di Sinistro non si applicherà la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c.

18. Fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei Fabbricati assicurati o contenenti le Cose stesse.

Sono esclusi i Danni:

- causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature o altri condotti, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- alle merci poste ad altezza inferiore a cm 12 dal suolo;
- derivanti da traboccamenti, rigurgiti o rotture fognature;
- da usura, corrosione, difetti di materiali o carenza di manutenzione;
- le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Relativamente ai Danni derivanti da fuoriuscita di acqua condotta:

- il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia di € 250,00;
- in nessun caso l'Assicuratore pagherà, per uno o più Sinistri che avvengano in ciascun anno assicurativo, importo superiore ad € 150.000,00.

19. Spese sostenute per la rottura e per il ripristino delle parti in muratura e per la riparazione dell'impianto quando vi sia stata rottura accidentale dello stesso e conseguenti fuoriuscite d'acqua.

Relativamente alle spese di cui al presente punto :

- il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia pari ad € 150,00;
- in nessun caso l'Assicuratore pagherà somma maggiore di € 3.500,00, per uno o più Sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione.

Condizioni di Assicurazione

YOLO COMMERCIO



Contratto multirischi di durata annuale a protezione delle Imprese

20. Ricorso terzi.

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per Danni diretti cagionati alle Cose di terzi da Incendio, Esplosione e Scoppio non causato da ordigni esplosivi. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di Attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza, per singolo Sinistro, del 10% del Capitale assicurato per l'Incendio del fabbricato e per l'Incendio del contenuto.

Sono esclusi i Danni:

- a Cose che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti, Addetti, clienti e fornitori del Contraente/Assicurato stesso ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le Cose sugli stessi trasportate;
 - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
- Non sono comunque considerati terzi:**
- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente/Assicurato, nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
 - quando il Contraente/Assicurato non sia una persona fisica, al : Legale rappresentante, titolare della ditta individuale, socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
 - le società le quali rispetto al Contraente/Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c, nonché, delle società medesime, l'amministratore, il Legale rappresentante, il titolare della ditta individuale e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.

L'Assicuratore, fino a quando ne ha interesse, assume la gestione delle vertenze a nome del Contraente/Assicurato, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, secondo le modalità ed alle condizioni riportate all'Art. 55. - "Gestione delle vertenze".

Relativamente al ricorso terzi:

- il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia pari ad € 1.000,00;
- in nessun caso l'Assicuratore pagherà, per singolo Sinistro, un importo superiore al 20% del Capitale assicurato per l'Incendio del fabbricato e per l'Incendio del contenuto, con il limite massimo di € 500.000,00 per Sinistro.

D. GARANZIE AGGIUNTIVE INCENDIO (FABBRICATO E/O CONTENUTO): PACCHETTO B

Fermo quanto riportato dall'Art. 25 - "Esclusioni" e fermo restando che il Capitale assicurato per le Garanzie Incendio del fabbricato e Incendio del contenuto indicato in Polizza rappresenta la massima esposizione dell'Assicuratore, qualora le GARANZIE AGGIUNTIVE INCENDIO: PACCHETTO B siano opzionate dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto e richiamate in Polizza, la garanzia viene estesa ai danni al Fabbricato e al Contenuto conseguenti a:

21. **Sovraccarico neve** compresi gli eventuali Danni di bagnamento all'interno dei locali aziendali ed al Contenuto della stessa, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve.

Sono esclusi i Danni causati:

- ai Fabbricati non conformi alle vigenti norme al momento della costruzione o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del Tetto relative ai sovraccarichi di neve ed al loro Contenuto;
- ai Fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente Garanzia) ed al loro Contenuto;
- alle Serre, ai capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro Contenuto;
- ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, insegne, antenne, pannelli fotovoltaici, pannelli solari e simili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve;
- da valanghe e slavine;

Condizioni di Assicurazione

YOLO COMMERCIO



Contratto multirischi di durata annuale a protezione delle Imprese

- da gelo, da qualunque causa prodotto.

Relativamente al sovraccarico neve:

- il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto pari al 10% dell'Indennizzo medesimo con il minimo di € 1.000,00;
- in nessun caso l'Assicuratore pagherà, per singolo Sinistro, un importo superiore al 50% del Capitale assicurato per l'Incendio del fabbricato e per l'Incendio del contenuto, con il limite di € 150.000,00 per uno o più Sinistri che avvengano in ciascun anno assicurativo.

E. GARANZIE AGGIUNTIVE INCENDIO (FABBRICATO): PACCHETTO C

Fermo quanto riportato dall'Art. 25 - "Esclusioni" e fermo restando che il Capitale assicurato per le Garanzie Incendio del fabbricato e Incendio del contenuto indicato in Polizza rappresenta la massima esposizione dell'Assicuratore, qualora le GARANZIE AGGIUNTIVE INCENDIO: PACCHETTO C siano opzionate dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto e richiamate in Polizza, la garanzia viene estesa ai danni al Fabbricato conseguenti a:

22. Danni indiretti (interruzione d'esercizio)

Nel caso di forzata inattività dell'azienda/esercizio assicurato, causata da Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, l'Assicuratore riconosce al Contraente/Assicurato una diaria giornaliera fino ad € 300,00 per ogni giorno lavorativo di totale forzata inattività, per le spese di carattere fisso ed insopprimibile relative a salari, stipendi, canoni di locazione, canoni fissi per servizi e/o manutenzioni.

Qualora detta forzata inattività fosse parziale, cioè riguardasse solo parte dell'esercizio assicurato, l'importo massimo giornaliero suindicato è ridotto della metà.

Sono esclusi i Danni conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dalle autorità;
- difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle Cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge;
- difficoltà di reperimento delle merci o dei macchinari imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra.

Il pagamento dell'Indennizzo verrà effettuato previa detrazione dell'importo della diaria relativo ai primi 7 giorni lavorativi, compreso quello del Sinistro.

La presente copertura è prestata per una interruzione massima complessiva di 90 giorni.

23. Perdita delle pigioni relative al fabbricato rimasto danneggiato per il periodo necessario al suo ripristino, con un massimo di 3 mensilità per Sinistro e per un importo complessivo non superiore ad € 3.000,00, previa detrazione di una Franchigia di € 150,00, per ciascun Sinistro.

Sono esclusi i Danni causati da ritardi nel ripristino di locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali, o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati.

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI INCENDIO CONTENUTO

Art. 23 - Condizioni particolari per la garanzia Incendio del contenuto sempre valide ed operanti

Fermo restando che il Capitale assicurato per la Garanzia Incendio del contenuto indicato in Polizza rappresenta la massima esposizione dell'Assicuratore, le presenti condizioni particolari sono sempre valide e operanti:

1. Merci presso terzi

Le Garanzie prestate dalla presente Polizza si estendono alle merci di proprietà del Contraente, quando queste si trovino presso:

- stabilimenti di terzi, in conto lavorazione o deposito;
- magazzini generali o doganali;
- esposizioni, fiere e mostre, nell'ambito del territorio dell'Unione Europea, alle quali l'Assicurato partecipi in qualità di

Condizioni di Assicurazione

YOLO COMMERCIO



Contratto multirischi di durata annuale a protezione delle Imprese

espositore.

L'Assicuratore non pagherà, per singola ubicazione e per singolo Sinistro, somma superiore al 10% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto con il massimo di € 40.000,00.

2. Denaro, valori, gioielli, preziosi, pellicce, tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte in genere

- Denaro, valori, gioielli, preziosi e pellicce verranno indennizzati fino alla concorrenza del 5% della Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo con il limite massimo di € 2.500,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
- Se custoditi in cassaforte con congegni di chiusura attivati, verranno invece indennizzati fino alla concorrenza del 20% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 10.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.
- Tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte in genere, verranno indennizzati fino alla concorrenza del 10% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 5.000,00 per singolo oggetto e di € 25.000,00 per singola raccolta o collezione.

3. Universalità

Qualora con la presente Polizza venga assicurato tutto quanto costituisce il complesso descritto, fatta eccezione per l'area dello stesso, se una determinata Cosa od un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle voci della presente Polizza, in caso di Sinistro la cosa o l'oggetto verranno attribuiti all'Incendio del contenuto.

4. Contenuto all'aperto

Relativamente all'Incendio del contenuto i macchinari e le merci, si intendono in Garanzia in conseguenza di un Sinistro indennizzabile a termini della Sezione 1 - Incendio, anche se tali Cose si trovino all'aperto nell'area di pertinenza dell'azienda, fermo quanto previsto dalle esclusioni indicate per le singole coperture. **L'Assicuratore non pagherà, per singola ubicazione e per singolo Sinistro, somma superiore ad € 100.000,00.**

5. Selling price

Se a seguito di Sinistro indennizzabile, risultano danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall'acquirente, l'Indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna e le imposte dovute dall'acquirente.

La presente pattuizione è operante a condizione che:

- le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese o altrimenti producibili in tempi brevi;
- l'avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa e anteriore al sinistro e la cui consegna sia contrattualmente predeterminata.

6. Contenuto delle Dipendenze

Si intendono assicurate le Cose costituenti il Contenuto, anche in locali costituenti magazzini o depositi accessori all'Attività assicurata ubicati nell'ambito dell'esercizio assicurato, nonché in Dipendenze dove, comunque, non si effettuino Attività di vendita.

Art. 24 - Estensioni di garanzia per specifici settori

Fermo restando che il Capitale assicurato per le **Garanzie Incendio del fabbricato e Incendio del contenuto** indicato in Polizza rappresenta la massima esposizione dell'Assicuratore, le presenti estensioni sono sempre valide e operanti per ciascun Settore di appartenenza, previa applicazione di Franchigie e Scoperti specifici:

SETTORE COMMERCIO

Le presenti coperture sono sempre valide ed operanti a condizione che sia assicurata con la presente Polizza l'Incendio del contenuto.

1. Danni da esercizio di commercio ambulante

La copertura assicurativa si intende operante anche per l'Attività di commercio ambulante su suolo pubblico a tale uso destinato o in aree pubbliche attrezzate o in mercati anche coperti (esclusi quelli all'ingrosso). Le merci, l'arredamento e le

Condizioni di Assicurazione

YOLO COMMERCIO



Contratto multirischi di durata annuale a protezione delle Imprese

attrezzature relative all'Attività esercitata, comprese nell'Incendio del contenuto, sono assicurate sia quando si trovino negli spazi ove si svolge il commercio ambulante, sia all'interno dell'automezzo ivi parcheggiato utilizzato dal Contraente/Assicurato per effettuare tale Attività. **Sono comunque esclusi i Danni all'automezzo stesso e i Danni materiali subiti da merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero.**

Non verranno indennizzati in alcun caso i Danni attribuibili direttamente o indirettamente:

- ai punti 8. "fenomeni atmosferici" e 9. "eventi sociopolitici e dolosi",
- al punto 16. "grandine su elementi fragili" delle Garanzie Aggiuntive Incendio PACCHETTO A se richiamate in Polizza,
- al punto 21. "sovraccarico neve" delle Garanzie Aggiuntive Incendio PACCHETTO B se richiamate in Polizza.

2. Merci in refrigerazione (mancato freddo)

L'Assicuratore indennizza i Danni materiali e diretti subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del liquido frigorifero;

e conseguenti al verificarsi di:

- un evento assicurato ai termini della Sezione 1 - Incendio;
- guasti o rotture accidentali dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

Sono esclusi i Danni:

- dei quali debba rispondere il fornitore per difetto di costruzione o di installazione;
- derivanti da errata manovra e da scarso rendimento degli impianti;
- alle merci poste su automezzi.

La copertura ha effetto solo se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa pari o superiore a 12 ore.

Fermo quanto sopra indicato, l'Assicuratore non risponde dei Danni per le merci assicurate causati da mancata erogazione di energia preavvisata o programmata da parte dell'ente fornitore dell'energia stessa.

L'Assicuratore non pagherà somma superiore ad € 10.000,00 per Sinistro ed anno assicurativo.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia fissa pari ad € 1.000,00.

3. Perdita Fustelle farmaceutiche (farmacie)

L'Assicuratore, in caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, indennizza i Danni direttamente causati dalla distruzione delle Fustelle farmaceutiche.

L'Assicuratore non pagherà somma superiore al 10% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo, con il limite massimo di € 7.500,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

SETTORE TURISMO E RISTORAZIONE

Le presenti coperture sono sempre validi ed operanti a condizione che sia assicurata con la presente Polizza l'Incendio del contenuto.

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad un albergo, pensioni, B&B, ad integrazione di quanto previsto dal glossario alla voce Contenuto e nei limiti del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, la Garanzia Incendio comprende:

1. Danni ai beni di proprietà dei clienti dell'albergo, pensioni, B&B

La copertura si intende operante per:

- a) le Cose di uso personale (quali vestiario, indumenti, telefoni cellulari, videocamere e simili, esclusi Denaro e valori in genere) portate dai clienti - consegnate e non consegnate - **con il limite di € 3.000,00 per singolo oggetto e con il massimo del 30% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo;**

Condizioni di Assicurazione

YOLO COMMERCIO



Contratto multirischi di durata annuale a protezione delle Imprese

- b) Denaro e valori dei clienti in genere consegnati in custodia alla struttura ricettiva, con il massimo del 10% del Capitale assicurato per l'Incendio del contenuto, per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo e fino alla concorrenza di un importo pari ad € 2.500,00 per singolo Sinistro;

F. GARANZIA RISCHIO LOCATIVO

L'Assicuratore, nei casi di responsabilità del Contraente/Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 c.c., indennizza, secondo le condizioni di assicurazione e con le norme che regolano il sinistro per la Sezione Incendio, i Danni materiali direttamente cagionati da Incendio, Esplosione, Scoppio e fumo, anche se causati con colpa grave del Contraente/Assicurato, ai locali tenuti in locazione dallo stesso.

COSA NON È ASSICURATO

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione 1 - Incendio.

Art. 25 - Esclusioni

Sono esclusi i Danni, oltre a quelli già esclusi alle singole coperture:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente /Assicurato provi che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi e salvo quanto riportato al punto 9. - "Eventi sociopolitici e dolosi" dell'Art. 22 - "Oggetto dell'assicurazione";
- b) verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente/Assicurato provi che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati da terremoto, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni, da maremoti e mareggiate;
- d) di smarrimento o di Furto delle Cose assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- e) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno Scoppio o una Implosione, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- f) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi Danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate, fermo quanto disposto dal punto 22. "Danni indiretti (interruzione d'esercizio)" delle Garanzie Aggiuntive Incendio PACCHETTO C se richiamate in Polizza;
- g) causati con dolo del Contraente/Assicurato, dei Legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;
- h) al contenuto di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori causati dall'azione diretta della fiamma o dal calore del focolare;
- i) causati da gelo;
- j) da cedimento, franamento o smottamento del terreno.

CONDIZIONI DI OPERATIVITA'

Art. 26 - Operatività della garanzia - Rinuncia al diritto di rivalsa

L'Assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che il Fabbicato assicurato o contenente le cose assicurate, sia corrispondente alle dichiarazioni riportate in polizza dal Contraente ed abbia le seguenti caratteristiche:

- sia sito sul territorio italiano,
- non sia in fase di costruzione,
- sia in buone condizioni di statica, manutenzione e conservazione,
- non sia considerato abusivo ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia;

Condizioni di Assicurazione

YOLO COMMERCIO



Contratto multirischi di durata annuale a protezione delle Imprese

- non sia dichiarato inagibile con provvedimento dell'Autorità.

Le condizioni ed i Premi dell'assicurazione della presente Sezione 1 - Incendio, sono convenuti sulla base delle "Dichiarazioni del Contraente" circa la circostanza che:

- a) i Fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati siano costruiti per almeno 8/10 con strutture portanti verticali, strutture portanti del Tetto, solai, pareti esterne, coperture e coibentazioni in materiali Incombustibili. Sono ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili. Nei Fabbricati a più piani è tollerata la struttura portante del Tetto in legno; è considerato piano, a questi effetti, anche il solaio immediatamente sottostante il Tetto.
- b) nel rischio assicurato, venga rispettata la tolleranza di:
 - 1 Kg di Esplosivi;
 - 750 Kg di Merci speciali ovunque riposte nell'ambito dell'azienda;
 - 150 Kg di Infiammabili destinati alle lavorazioni ed alla manutenzione;
- c) nei Fabbricati assicurati non siano presenti cinema, teatri, sale da gioco, discoteche, sale da ballo, night club.

Non si tiene conto di Infiammabili posti in serbatoi completamente interrati o nei serbatoi dei veicoli nonché di Infiammabili nelle tubazioni di distribuzione e quelli posti in deposito in Fabbricati separati da muro pieno o spazio vuoto nell'ambito dell'azienda o laboratorio. Non si tiene conto di Esplosivi, Infiammabili e Merci speciali esistenti nei locali non occupati dal Contraente/Assicurato. Sono ammessi anche fabbricati in fase di manutenzione straordinaria, purché in possesso dei requisiti sopra descritti.

Eccettuato il caso di dolo, l'Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa derivante dall'art.1916 del c.c., verso i dipendenti e i familiari del Contraente / Assicurato, nonché verso le Società che rispetto al Contraente/Assicurato medesimo risultino controllate, consociate o collegate.

L'Assicuratore rinuncia altresì al predetto diritto di surroga verso i clienti del Contraente/Assicurato, a patto che contemporaneamente anche il Contraente/Assicurato rinunci a qualsiasi pretesa nei loro confronti.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 27 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato, deve darne avviso all'Assicuratore entro il termine di 3 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del Danno, nonché nel caso in cui l'evento sia di sospetta origine dolosa farne denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo entro le 24 ore successive. Il Contraente/Assicurato è obbligato a conservare, fino alla liquidazione del Danno, le tracce ed i residui del Sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso, senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto all'indennità. Il Contraente deve dare la dimostrazione della effettiva consistenza del Danno: deve pertanto tenere a disposizione tutti i documenti atti a fornire la dimostrazione suddetta.

Art. 28 - Determinazione dell'ammontare del danno per fabbricati, macchinari, mobilio ed arredamento, apparecchiatura di ufficio

La liquidazione dei Danni viene eseguita secondo le norme seguenti:

- a) **Fabbricati**, per il caso di:
 - **Danno parziale**: sono indennizzate le spese effettivamente sostenute per il ripristino della parte di Fabbricato danneggiato, **dedotto il valore dei residui**.
 - **Danno totale**: sono indennizzate le spese effettivamente sostenute per ricostruire il Fabbricato distrutto, **dedotto il valore dei residui**.
- b) **macchinari, mobilio ed arredamento ed apparecchiature**, nel caso di:
 - **Danno parziale**: sono indennizzate le spese effettivamente sostenute per la rimessa della cosa danneggiata nello stato funzionale in cui la stessa si trovava immediatamente prima del Sinistro, **dedotto il valore dei residui delle parti eventualmente sostituite**.
 - **Danno totale**: sono indennizzate le spese effettivamente sostenute per il rimpiazzo della cosa distrutta, **dedotto il valore dei residui**.

Qualora il Contraente/Assicurato entro 1 anno non intenda riparare la cosa danneggiata, né ricostruire o rimpiazzare quella distrutta, egli avrà diritto all'Indennizzo determinato secondo il valore al momento del Sinistro.

Agli effetti dell'Indennizzo, resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun Fabbricato, macchina od impianto, importo superiore al doppio del relativo valore al momento del Sinistro.

L'assicurazione in base al Valore a nuovo riguarda soltanto Fabbricati, macchinari, attrezzatura di ufficio o impianti di reparti in



stato di attività.

Art. 29 - Determinazione dell'ammontare del danno per merci

Si stabilisce:

1. il valore complessivo che avevano al momento del Sinistro tutte le merci assicurate, illese e danneggiate, tanto finite quanto in corso di fabbricazione;
2. dette merci vengono valutate in base al prezzo della materia greggia al giorno del Sinistro, aumentato delle spese di fabbricazione corrispondenti allo stato in cui le merci si trovavano al momento del Sinistro, nonché delle imposte di fabbricazione e diritti doganali pagati dal Contraente/Assicurato e al netto dell'I.V.A., che avrebbe dovuto essere pagata dall'acquirente finale;
3. se le valutazioni così formate superassero i corrispondenti eventuali prezzi correnti sul mercato al giorno del Sinistro, questi ultimi dovranno essere applicati alle rispettive merci;
4. il valore delle merci illese, in base alla stima di cui al punto 1.;
5. il valore ricavabile dai residui del Sinistro.

L'Indennizzo è dato dal valore complessivo delle merci stimato al punto 1., **dedotto il valore delle merci illese ed il valore ricavabile dai residui** (stime 2. e 3.).

Art. 30 - Determinazione dell'ammontare del danno per cose di uso personale

Si stabilisce:

1. il valore complessivo che avevano al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale e/o degrado d'uso, compresi gli oneri fiscali;
2. il valore delle Cose illese, in base alla stima di cui al punto 1.;
3. il valore ricavabile dai residui del Sinistro.

L'Indennizzo è dato dal valore complessivo delle Cose stimato al punto 1., **dedotto il valore delle Cose illese ed il valore ricavabile dai residui** (stime 2. e 3.).

Art. 31 - Determinazione dell'ammontare del danno per "Strumenti e supporti specifici"

L'Indennizzo, in caso di danneggiamento o distruzione di "Cose particolari", è dato dal solo costo del materiale e le spese per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento.

L'Indennizzo sarà, comunque, limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 1 anno successivo al verificarsi del Sinistro.

Art. 32 - Assicurazione a Primo rischio assoluto

L'assicurazione è prestata nella forma a Primo rischio assoluto, cioè sino alla concorrenza del Capitale assicurato, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

Art. 33 - Perizia contrattuale

Mancando l'accordo fra le parti sulla liquidazione dei Danni, la Controversia è deferita a due Periti, nominati dalle parti, uno per ciascuna: tali Periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza e saranno vincolanti fra le parti nei termini di cui all'Art. 34. - "Mandato dei Periti". Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta, ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Art. 34 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

1. **indagare su circostanze, natura, cause e modalità del Sinistro;**
2. **verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio e non siano state comunicate, nonché verificare se il Contraente/Assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 27. - "Obblighi in caso di sinistro";**
3. **verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, determinandone il valore secondo i criteri di valutazione di cui agli Artt. 28., 29., 30., 31. - "Determinazione dell'ammontare del danno";**

4. procedere alla stima e alla liquidazione del Danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3. e 4. sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei Danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

SEZIONE 2 – FURTO E RAPINA

Le seguenti Garanzie sono valide se è richiamato in Polizza il relativo Capitale assicurato e se è stato pagato il relativo Premio

COSA È ASSICURATO

Art. 35 - Oggetto dell'assicurazione

L'Assicuratore indennizza i Danni materiali e diretti al Contenuto assicurato, provocati dagli eventi sotto riportati, nei limiti del Capitale assicurato e nelle ubicazioni indicate in Polizza, anche se di proprietà di terzi.

L'Assicurazione è operante esclusivamente in Italia.

A. GARANZIA FURTO E RAPINA

Fermo quanto riportato dall'Art. 39. - "Esclusioni", sono garantiti gli eventi di seguito elencati:

1. Furto

La copertura è operante:

- a) se l'autore dello stesso si sia introdotto nei locali contenenti le Cose assicurate con Scasso cioè sfondando, rompendo, forzando o rimuovendo:
 - porte e/o finestre e/o vetri antisfondamento;
 - inferriate;
 - serrature e lucchetti o altri congegni di chiusura;
 - tetti, pareti, pavimenti, soffitti;o con uso fraudolento di chiavi utilizzando grimaldelli o arnesi simili, **purché i mezzi di protezione e chiusura siano conformi e operanti a quanto disposto dall'Art. 42. - "Mezzi di protezione e chiusura";**
- b) se l'autore dello stesso si sia introdotto nei locali contenenti le Cose assicurate senza Scasso, con impiego di agilità personale o con mezzi artificiosi per via diversa da quella ordinaria, attraverso aperture verso l'esterno, situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno;
- c) se l'autore dello stesso si sia introdotto nei locali contenenti le Cose assicurate in modo clandestino e abbia asportato la refurtiva a locali chiusi;
- d) anche senza introduzione nei locali assicurati, durante i periodi di esposizione diurna o serale:
 - attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
 - con rottura dei vetri delle vetrine, **purché efficacemente chiuse**, durante l'orario di apertura al pubblico **(tra le ore 8.00 e le 24.00)**, in presenza di Addetti all'esercizio.

2. Rapina

La copertura è operante se avvenuta nei locali assicurati anche nel caso in cui le persone sulle quali viene esercitata violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Condizioni di Assicurazione

YOLO COMMERCIO



Contratto multirischi di durata annuale a protezione delle Imprese

La Garanzia **Furto e Rapina** è valida anche se il Furto e la Rapina sono commessi da dipendenti, in ore diverse da quelle relative agli orari di lavoro. Sono equiparati ai dipendenti:

- guardie giurate addette alla sorveglianza dei locali contenenti le Cose assicurate;
- dipendenti di imprese terze, addetti alla pulizia dei locali e quelli addetti alla manutenzione dei Fabbricati contenenti le Cose assicurate e relativi impianti, anche quando prestino servizi per il Contraente/Assicurato in via temporanea.

3. Guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri ai Fabbricati, Fissi ed infissi in occasione di Furto, tentato Furto, Rapina

L'Assicuratore indennizza i guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri ai Fabbricati, Fissi ed infissi (esclusi macchinari e merci posti all'aperto) in occasione di:

- Furto,
- tentato Furto,
- Rapina

La copertura è prestata con un limite d'Indennizzo massimo del 10% del Capitale assicurato per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo e con limite di risarcimento di € 2.500,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

Art. 36 - Condizioni particolari sempre valide ed operanti

Fermo restando che il Capitale assicurato per la Garanzia Furto e rapina indicato in Polizza rappresenta la massima esposizione dell'Assicuratore, le presenti condizioni particolari sono sempre valide ed operanti, previa applicazione degli Scoperti previsti all'Art. 41., salvo i casi in cui sono previsti Franchigie e Scoperti specifici:

1. Infedeltà dei dipendenti

L'Assicuratore indennizza la perdita relativa a Denaro e valori di proprietà del Contraente/Assicurato, causata da infedeltà dei dipendenti, intendendosi per tale il Furto, la Rapina, l'appropriazione indebita, la truffa commessi dai dipendenti nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti **a condizione che:**

- tanto gli atti idonei al compimento del reato, quanto la consumazione dello stesso **siano avvenuti durante il periodo di validità dell'assicurazione;**
- il reato sia stato accertato dal Contraente/Assicurato **entro il termine di un anno dalla consumazione.**

Nel caso in cui da una stessa persona siano state compiute più azioni delittuose, l'Assicuratore risponderà **solo se l'attività criminosa ha avuto inizio durante il periodo di validità dell'assicurazione.**

Qualora nel periodo intercorrente tra dette azioni l'assicurazione sia venuta a cessare, l'Assicuratore risponderà **unicamente delle perdite derivate dalle azioni compiute anteriormente al termine dell'assicurazione, ancorché le violazioni di legge compiute prima o dopo tale termine siano considerate agli effetti penali come costituenti un unico reato.**

La copertura è prestata con un limite d'Indennizzo massimo del 10% del Capitale assicurato per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo e con limite di risarcimento di € 2.500,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

2. Furto e rapina di merci e macchinari presso terzi

L'Assicuratore indennizza il Furto e rapina di merci e macchinari presso terzi quando si trovino presso:

- stabilimenti di terzi, in conto lavorazione o deposito;
- magazzini generali o doganali;
- esposizioni, fiere, mostre, mercati, sfilate di moda, nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.

La copertura è prestata con un limite d'Indennizzo massimo del 10% del Capitale assicurato per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo.

3. Spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali)

L'Assicuratore indennizza le spese relative ad eventuali Infortuni subiti dal titolare, Familiari o dipendenti nel corso di uno Scippo o Rapina indennizzabili a termine di Polizza.

La copertura è prestata con un limite d'Indennizzo di € 1.500,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

4. Selling price

Se a seguito di Sinistro indennizzabile, risultano sottratte merci vendute in attesa di consegna, **purché non siano assicurate dall'acquirente, l'Indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna e le imposte dovute dall'acquirente.**

La presente pattuizione è operante a condizione che:

Condizioni di Assicurazione

YOLO COMMERCIO



Contratto multirischi di durata annuale a protezione delle Imprese

- le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese o altrimenti producibili in tempi brevi;
- l'avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa anteriore al Sinistro e la cui consegna sia contrattualmente predeterminata.

5. Cose all'aperto

Relativamente ai macchinari e alle merci la Garanzia **Furto e rapina** sono operanti anche se tali Cose si trovino all'aperto, purché nell'ambito dell'azienda e in area completamente recintata (muro alto almeno 4 metri o inferriate e cancellate di pari altezza) protetta da porte e/o cancelli regolarmente chiusi con adeguati congegni.

La copertura opera a condizione che l'autore del Furto si sia introdotto nell'area recintata violandone le difese esterne di protezione e chiusura mediante rottura, Scasso, effrazione, sfondamento ed è prestata con un limite d'Indennizzo massimo del 20% del Capitale assicurato per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo.

Non sono compresi i valori posti all'interno di "distributori automatici" posti all'aperto.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA COPERTURA

B. GARANZIE AGGIUNTIVE FURTO: PACCHETTO A

Fermo quanto riportato dall'Art. 39 - "Esclusioni", qualora le GARANZIE AGGIUNTIVE FURTO: PACCHETTO A siano opzionate dal Contraente al momento della sottoscrizione del contratto e richiamate in Polizza, la garanzia viene estesa ai seguenti danni:

1. Portavalori

L'Assicuratore assicura il risarcimento della perdita dei Valori, di proprietà dell'azienda, avvenuta durante il trasporto fuori dai locali indicati in Polizza, in conseguenza di:

- Scippo;
- Rapina;
- Furto in seguito ad Infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- Furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i Valori;

commessi sulla persona del Contraente/Assicurato, di suoi Familiari o di suoi dipendenti iscritti a libro paga mentre svolgono servizio esterno di trasporto.

L'Assicurazione è operante a condizione che le persone incaricate del trasporto non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori e siano di età non inferiore a 16 anni né superiore a 65.

La copertura è prestata con un limite d'Indennizzo massimo del 10% del Capitale assicurato per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo e con limite di risarcimento di € 2.500,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

2. Danni indiretti: Spese per favorire il riavvio dell'attività interrotta a seguito di Sinistro

L'Assicuratore rimborsa, se conseguenti ad un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, le spese necessarie e ragionevolmente sostenute e documentate, a seguito di forzata inattività, di almeno 3 giorni per:

- pubblicizzare il riavvio dell'attività;
- utilizzare macchinari ed impianti in sostituzione di quelli danneggiati o sottratti;
- svolgere lavoro straordinario del personale per il riavvio dell'attività;
- affittare nuovi locali per il trasferimento temporaneo dell'attività.

La copertura è comunque limitata alle spese sostenute nei 30 giorni successivi al momento in cui si è verificato il Sinistro e con limite di risarcimento di € 2.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

3. Rimborso spese per miglioramento dei sistemi di prevenzione e/o protezione

L'Assicuratore rimborsa le spese sostenute entro 45 giorni dalla data di accadimento di un Sinistro indennizzabile a termine della presente sezione Furto e Rapina, per installare e/o potenziare gli impianti di prevenzione o di allarme nonché per migliorare i mezzi di chiusura dei locali contenenti le Cose assicurate.

Gli impianti di prevenzione devono essere installati da una ditta certificata IMQ.

La copertura è prestata con il limite di risarcimento di € 1.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo.



CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

Art. 37 - Estensioni di garanzia per specifici settori

Fermo restando che il Capitale assicurato per la Garanzia Furto e rapina indicato in Polizza rappresenta la massima esposizione dell'Assicuratore, le presenti estensioni sono sempre valide ed operanti per ciascun Settore di appartenenza, previa applicazione degli Scoperti previsti all'Art. 41., salvo i casi in cui sono previsti Franchigie e Scoperti specifici:

SETTORE COMMERCIO

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad una Attività appartenente al Settore Commercio, ad integrazione di quanto previsto dal glossario alla voce Contenuto e nei limiti del Capitale assicurato, la Garanzia Furto e rapina comprende:

1. Fustelle farmaceutiche (farmacie)

L'Assicuratore indennizza i Danni da Furto alle Fustelle, custodite nella farmacia assicurata.

La copertura è prestata con un limite d'Indennizzo di € 7.500,00 per Sinistro.

SETTORE TURISMO E RISTORAZIONE

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad una Attività appartenente al Settore Turismo e ristorazione, ad integrazione di quanto previsto dal glossario alla voce Contenuto e nei limiti del Capitale assicurato, la Garanzia Furto e rapina comprende:

1. Cose portate o consegnate dai clienti dell'albergo, pensioni, B&B

Le Garanzia comprende:

- Cose di uso personale portate dai clienti, consegnate e non consegnate in custodia (vestiario, indumenti, telefoni cellulari, videocamere e simili, **esclusi denaro, valori, gioielli, pellicce, preziosi in genere**).

La copertura è prestata con il massimo del 15% del Capitale assicurato e con il limite di € 1.500,00 per oggetto;

- Denaro e valori in genere, portati dai clienti **esclusivamente nel caso in cui detti beni siano stati consegnati in custodia purché questi siano custoditi in cassaforte.**

La copertura è prestata con il massimo del 15% del Capitale assicurato per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo.

LIMITI DI COPERTURA

Art. 38 - Limiti di indennizzo

La Garanzia assicurativa, nell'ambito del Capitale assicurato, è prestata con i seguenti limiti d'Indennizzo, previa applicazione degli Scoperti previsti all'Art. 41, salvo i casi in cui sono previsti Franchigie e Scoperti specifici:

- Contenuto delle Dipendenze

Le Cose costituenti il Contenuto si intendono assicurate, anche in locali costituenti magazzini o depositi accessori all'Attività assicurata ubicati nell'ambito dell'esercizio assicurato, nonché in Dipendenze dove comunque non si effettui Attività di vendita.

La copertura è prestata con il massimo del 10% del Capitale assicurato per uno o più Sinistri nell'anno assicurativo.

- Denaro e valori ovunque riposti

La copertura è prestata con il limite di Indennizzo di € 1.500,00 per Sinistro ed anno assicurativo.

- Denaro e valori riposti in cassaforte murata ed ancorata o Cassaforte a mobile o Armadio corazzato

La copertura è prestata con il limite di Indennizzo di € 2.500,00 per Sinistro ed anno assicurativo.

- Furto e Rapina di Tappeti, quadri, collezioni, oggetti d'arte

La copertura è prestata con il massimo del 10% del Capitale assicurato.

- Rapina di oggetti personali (esclusi Preziosi e Valori) del Contraente/Assicurato, dei suoi Familiari o dipendenti purché

Condizioni di Assicurazione

YOLO COMMERCIO



Contratto multirischi di durata annuale a protezione delle Imprese

avvenuta all'interno dei locali.

Per ogni Sinistro la copertura è prestata con una Franchigia di € 250,00 e con il limite di Indennizzo pari ad € 1.000,00 per persona e di € 3.000,00 per anno assicurativo.

COSA NON È ASSICURATO

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione 2 - Furto e rapina.

Art. 39 - Esclusioni

L'Assicuratore non indennizza, oltre a quelli già esclusi alle singole Garanzie, i Danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, contaminazioni radioattive, grandine, vento e quanto da essi trasportato, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) agevolati con dolo o colpa grave:
 - dal Contraente/Assicurato ovvero dal Legale rappresentante o dal titolare della ditta individuale, dai soci delle società di persone o comunque dai Soci a responsabilità illimitata e dagli amministratori; commessi o agevolati con dolo o colpa grave;
 - da persone che abitano con il Contraente/Assicurato, ovvero con il Legale rappresentante o con il titolare della ditta individuale, i soci delle società di persone o comunque i Soci a responsabilità illimitata e gli amministratori, od occupano i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali il Contraente/Assicurato, ovvero il Legale rappresentante o il titolare della ditta individuale, i soci delle società di persone o comunque i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori debbano rispondere, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 35. - "Oggetto dell'assicurazione" e dalla condizione particolare 1. "Infedeltà dei dipendenti";
 - da incaricati della sorveglianza delle Cose stesse o dei locali che le contengono, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 35. - "Oggetto dell'assicurazione" e dalla condizione particolare 1. "Infedeltà dei dipendenti";
 - da persone legate al Contraente/Assicurato, ovvero al Legale rappresentante o al titolare della ditta individuale, ai soci delle società di persone o comunque ai soci a responsabilità illimitata e agli amministratori da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 c.p. (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti;
- d) indiretti, salvo quanto indicato alle Garanzie Aggiuntive Furto: PACCHETTO A se richiamate in Polizza;
- e) causati alle Cose assicurate da Incendio, Esplosione o Scoppio provocati dall'autore del Sinistro;
- f) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le Cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi;
- g) ai beni in leasing, Gioielli e Preziosi;
- h) verificatisi in conseguenza di confische e requisizioni.

CONDIZIONI DI OPERATIVITA'

Art. 40 - Operatività della garanzia - Caratteristiche fabbricato

Limitatamente ai Danni di Furto, la Garanzia è operante a condizione che le pareti ed i solai dei locali contenenti le Cose assicurate, confinanti con l'esterno o con altri locali o di uso comune o comunque posti ad un'altezza inferiore a 4 metri dal suolo o altro piano praticabile, siano costruiti in muratura, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato o non, materiali metallici di pari robustezza comunemente utilizzati nell'edilizia.

Art. 41 - Scoperti

La Garanzia Furto e rapina, è prestata con l'applicazione dello Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 salvo i casi

Condizioni di Assicurazione

YOLO COMMERCIO



Contratto multirischi di durata annuale a protezione delle Imprese

in cui sono previsti Franchigie e Scoperti specifici, sulle Garanzie Aggiuntive o nelle Condizioni particolari.

In caso di Furto avvenuto secondo le modalità descritte all'Art. 35. - "Oggetto dell'assicurazione" ai punti a), b), c) e d), la copertura Furto e rapina sarà prestata senza l'applicazione dello Scoperto se i locali contenenti le Cose assicurate sono protetti da uno dei seguenti Impianti di allarme, ed a condizione che l'impianto sia attivato e pienamente funzionante ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone:

- Impianto di allarme antifurto con sirena con collegamento ad istituto di vigilanza o forze dell'ordine installato da ditta registrata presso l'I.M.Q.;
- Impianto automatico antifurto nebbiogeno conforme alla normativa ISO 9001 - 2000 installati da ditta qualificata,

In caso di mancato funzionamento e/o mancato inserimento dell'impianto di allarme I.M.Q. e/o nebbiogeno, l'Assicuratore corrisponderà l'importo liquidato a termini di Polizza sotto deduzione di uno Scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.

Art. 42 - Mezzi di protezione e chiusura

Limitatamente ai Danni di Furto, **la Garanzia è operante a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le Cose assicurate, situati in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:**

- **robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, Vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno)oppure chiuso con serrature o lucchetti;**
- **inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diverse dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti;**
- **sono ammessi anche Mezzi di chiusura diversi da quelli sopra descritti purché equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva.**

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci che non consentano il passaggio di una persona.

Qualora gli autori del Furto si siano introdotti nei locali contenenti le Cose assicurate violando mezzi di protezione e chiusura non conformi a quelli sopra descritti, l'Assicuratore corrisponderà al Contraente/Assicurato il 70% dell'importo liquidabile a termini di Polizza.

Non sono comunque indennizzabili i Danni di Furto quando, per qualsiasi motivo, non siano operanti i Mezzi di chiusura del fabbricato sopra descritti.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 43 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- darne avviso all'Assicuratore entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del Danno, nonché farne denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia del luogo entro le 24 ore successive;**
- fornire all'Assicuratore entro i 3 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle Cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'autorità;**
- denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento;**
- adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle Cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.**

L'inadempimento anche di uno solo di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico dell'Assicuratore in ragione della proporzione intercorrente tra il Capitale assicurato e quello che le Cose avevano al momento del Sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del Danno, dovesse superare il Capitale assicurato e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che

Condizioni di Assicurazione

YOLO COMMERCIO



Contratto multirischi di durata annuale a protezione delle Imprese

L'Assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente/Assicurato deve altresì :

- a) **conservare fino ad avvenuta liquidazione del Danno tanto le Cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad Indennizzo;**
- b) **dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle Cose preesistenti al momento del Sinistro oltre che della realtà e dell'entità del Danno; tenere a disposizione dell'Assicuratore e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che l'Assicuratore ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;**
- c) **presentare, a richiesta dell'Assicuratore, tutti i documenti che si possono ottenere dall'autorità competente, in relazione al Sinistro.**

Art. 44 - Determinazione dell'ammontare del danno - Arbitrato

L'assicurazione è prestata nella formula a Primo rischio assoluto.

L'ammontare del Danno è dato dal valore che le Cose sottratte avevano al momento del Sinistro e dal costo di riparazione delle Cose danneggiate - **col limite del valore che le stesse avevano al momento del Sinistro** - senza tenere conto dei profitti sperati, né dei Danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

L'ammontare del Danno è concordato dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dall'Assicuratore ed uno dal Contraente, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 45 - Esagerazione dolosa del danno - Perdita del diritto all'indennizzo

Il Contraente/Assicurato che dolosamente esageri l'ammontare del Danno, occulti, sottragga o manometta Cose non rubate, alteri le tracce o gli indizi materiali del reato **perde il diritto all'Indennizzo.**

Art. 46 - Riduzione delle somme assicurate in caso di sinistro

In caso di Sinistro, il **Capitale assicurato per la Garanzia Furto e rapina ed i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti**, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del Danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali Franchigie o Scoperti senza corrispondente restituzione di Premio. Qualora, a seguito del Sinistro stesso, l'Assicuratore decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del Premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste eventualmente in essere.

Art. 47 - Recupero delle cose rubate

Se le Cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, il Contraente/Assicurato deve darne avviso all'Assicuratore appena ne ha avuto notizia. Le Cose recuperate divengono di proprietà dell'Assicuratore, se questa ha indennizzato integralmente il Danno, **salvo che il Contraente/Assicurato rimborsi all'Assicuratore l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per le Cose medesime.** Se invece l'Assicuratore ha indennizzato il Danno solo in parte, il Contraente/Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle Cose recuperate **previa restituzione dell'importo dell'Indennizzo riscosso dall'Assicuratore per le stesse, o di farle vendere, ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra l'Assicuratore e il Contraente/Assicurato.** Per le Cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'Indennizzo e prima che siano trascorsi 2 mesi dalla data di avviso del Sinistro, **l'Assicuratore è obbligata soltanto per i Danni eventualmente subiti dalle Cose stesse in conseguenza del Sinistro.** Il Contraente/Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare all'Assicuratore le Cose recuperate, **salvo il diritto dell'Assicuratore di rifiutare l'abbandono pagando l'Indennizzo dovuto.**

Art. 48 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) l'Assicuratore, **salvo diversa pattuizione**, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;

Condizioni di Assicurazione

YOLO COMMERCIO



Contratto multirischi di durata annuale a protezione delle Imprese

- b) il Contraente/Assicurato deve restituire all'Assicuratore l'Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che **l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.**

Art. 49 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime Cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente/Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di Sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali Indennizzi, escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'eventuale assicuratore insolvente, superi l'ammontare del Danno, l'Assicuratore è tenuto a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

SEZIONE 3 – RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

Le seguenti Garanzie sono valide se è richiamato in Polizza il relativo Massimale e se è stato pagato il relativo Premio

COSA È ASSICURATO

Art. 50 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicuratore è tenuto a pagare nel corso dell'anno assicurativo, per ogni Sinistro in Garanzia, un importo massimo rappresentato dal Massimale indicato in Polizza.

A. GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE DELL'ATTIVITA'

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di Danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte;
- lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di Cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'Attività indicata in Polizza.

La copertura vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare al Contraente/Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere (compresi i Familiari coadiuvanti), il cui impiego sia ammesso e disciplinato dalle disposizioni legislative vigenti, purché il fatto sia riconducibile all'ambito delle mansioni affidate loro dal Contraente/Assicurato.

Qualora la Garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale stabilito in Polizza per il Danno a cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.

La Garanzia opera nel mondo intero esclusi USA e Canada.

La Responsabilità Civile dell'attività è prestata con una Franchigia fissa per Danni a Cose pari ad € 250,00 salvo i casi in cui sono previsti Franchigie e Scoperti specifici.

La Garanzia opera nel mondo intero esclusi USA e Canada.

A titolo esplicativo e non esaustivo, fermo quanto riportato dall'Art. 52. - "Esclusioni", sono garantiti gli eventi di seguito elencati:

- a. **Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato da lavoratori non dipendenti**

Condizioni di Assicurazione

YOLO COMMERCIO



Contratto multirischi di durata annuale a protezione delle Imprese

Si intende compresa la Responsabilità Civile che a qualunque titolo - ricada sul Contraente/Assicurato per Danni cagionati a terzi da persone delle quali il medesimo si avvale eccezionalmente, in forma assolutamente episodica, per l'espletamento dell'Attività oggetto dell'assicurazione. **La copertura è prestata a condizione che il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia.**

b. Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato da cessione di lavori in subappalto

Si intende compresa la Responsabilità Civile che ricade sul Contraente/Assicurato per i Danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici (compresi i loro dipendenti), mentre eseguono i lavori per conto del Contraente/Assicurato. **La copertura è prestata a condizione che i lavori ceduti in subappalto siano inerenti all'Attività descritta in Polizza e non superino complessivamente il 20% del Fatturato dell'intera Attività dell'Assicurato e che essi siano confermati da un regolare contratto di subappalto, in linea con il contratto dell'ente appaltante.**

c. Partecipazione a mostre, esposizioni, visite e dimostrazioni, convegni, Attività dopolavoristiche

Si intende compresa la Responsabilità Civile che ricade sul Contraente/Assicurato per i Danni derivanti dalla sua partecipazione a mostre, fiere, sfilate di moda, mercati ed esposizioni, Attività dopolavoristiche, nonché l'organizzazione di visite all'impresa e dimostrazione di prodotti, compreso il rischio derivante dalle operazioni di allestimento e rimozione degli stands.

Si intende compresa, altresì, la partecipazione del Contraente/Assicurato a corsi di aggiornamento professionale, convegni, congressi, seminari, gite aziendali, Attività dopolavoristiche e ricreative.

Per ogni Sinistro la copertura è prestata con uno Scoperto del 20%, un minimo di € 1.500,00.

d. Lavori eseguiti presso terzi

Si intende compresa la Responsabilità Civile che ricade sul Contraente/Assicurato per i Danni che egli stesso può cagionare alle Cose trovatesi presso i locali di terzi ove esegue lavori di installazione, montaggio, posa in opera o di edilizia in genere, rientranti nell'Attività indicata in Polizza, comprese le operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce.

Sono esclusi i Danni:

- **alle Cose sulle quali si eseguono i lavori ed alle opere direttamente oggetto di lavori di riparazione o manutenzione;**
- **alle Cose che per peso e per volume possono essere rimosse.**

Per ogni Sinistro la copertura è prestata con uno Scoperto del 20%, un minimo di € 1.500,00 ed un limite di Indennizzo di € 150.000,00 per Sinistro.

e. Danni a Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate

Si intende compresa la Responsabilità Civile che ricade sul Contraente/Assicurato per i Danni:

- alle Cose di terzi sollevate per esigenze di carico e scarico, sempre che i Danni in questione siano conseguenza della caduta delle cose sollevate;
- alle Cose di terzi movimentate nell'ambito delle sedi aziendali del Contraente/Assicurato e/o di terzi;
- alle Cose trasportate o rimorchiate, **con esclusione dei danni causati ai veicoli sui quali o dai quali dette Cose venivano caricate o scaricate.**

Per ogni Sinistro la copertura è prestata con uno Scoperto del 10%, un minimo di € 500,00 ed un limite di Indennizzo di € 10.000,00 per Sinistro.

f. Committenza auto

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 2049 c.c., per Danni involontariamente cagionati a terzi dai suoi dipendenti o commessi - muniti di regolare patente di abilitazione - alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli, **purché questi non siano di proprietà del Contraente/Assicurato o a lui intestati al P.R.A., né in usufrutto o in locazione allo stesso.** Sono inclusi i Danni cagionati alle persone trasportate.

La Garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno ed in particolare dopo l'esaurimento del massimale previsto dall'assicurazione della R.C.A. obbligatoria, che opera come assicurazione di primo rischio.

La copertura è operante solo in Italia.

g. Danni a veicoli nei parcheggi aziendali

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato per i Danni - **esclusi quelli da Furto e Incendio**

Condizioni di Assicurazione

YOLO COMMERCIO



Contratto multirischi di durata annuale a protezione delle Imprese

arrecati a veicoli di terzi e/o degli Addetti, in sosta in appositi spazi nell'ambito dell'azienda. **Sono esclusi i Danni cagionati alle Cose trovantesi nei o sui veicoli stessi e provocati da veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria.**

h. Danni da interruzione di esercizio

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato per i Danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali - di Attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile ai termini di Polizza.

Per ogni Sinistro detta copertura è prestata con uno Scoperto del 10%, un minimo di € 250,00 ed un limite di Indennizzo di € 50.000,00 per Sinistro.

i. Errato trattamento dei dati personali

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi delle Norme previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) per Perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e/o dipendenti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei relativi dati personali, **purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo e voluto.**

j. Inquinamento accidentale

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato per i Danni conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, dell'acqua e del suolo causati da rotture accidentali degli impianti termici e tecnici dei Fabbricati nei quali viene svolta l'Attività assicurata, **fatta esclusione per quelle dovute a vetustà e mancata manutenzione.**

Vanno considerati esclusi i Danni, dovuti a qualsiasi altra causa, che generino:

- inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- interruzione, impoverimento e deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
- alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.

Per ogni Sinistro la copertura è prestata con uno Scoperto del 10%, un minimo di € 2.500,00 ed un limite di Indennizzo di € 25.000,00 per Sinistro e di € 250.000,00 per anno assicurativo.

k. Proprietà ed uso di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante dalla proprietà, dall'uso e dalla manutenzione di insegne, luminose e non, attrezzature, cartelli pubblicitari e striscioni regolarmente installati sul territorio italiano e destinati ad individuare o pubblicizzare l'azienda assicurata.

Sono esclusi i Danni alle opere ed alle Cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli, gli striscioni, nonché i Danni dovuti all'installazione degli stessi.

l. Possesso ed uso di armi da parte del titolare dell'azienda

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato per i Danni involontariamente e accidentalmente arrecati a terzi conseguenti all'utilizzo di armi legittimamente detenute secondo le disposizioni legislative vigenti, **esclusivamente per la difesa personale. L'Attività venatoria si intende esclusa.**

La copertura è prestata con un limite di Indennizzo pari ad € 100.000,00 per Sinistro.

m. Detenzione di cani da guardia

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato dalla detenzione, a norma di legge, di cani da guardia nell'ambito dei Fabbricati e delle aree in uso all'azienda assicurata.

n. Estensione della qualifica di terzi anche a titolari e dipendenti di altre ditte, Consulenti e professionisti

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato per i Danni, dai quali siano derivate la morte o lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 c.p., subiti da:

- i titolari ed i dipendenti di altre ditte che svolgono lavori di pulizia o manutenzione dei locali del Contraente/Assicurato o che in via occasionale possono partecipare a lavori complementari all'attività oggetto dell'assicurazione, nonché i clienti che occasionalmente partecipano alle operazioni di carico e scarico;
- gli ingegneri, i progettisti, i direttori dei lavori, gli assistenti, i Consulenti amministrativi tecnici, Legali ed altri liberi professionisti in genere;

Condizioni di Assicurazione

YOLO COMMERCIO



Contratto multirischi di durata annuale a protezione delle Imprese

- i titolari e dipendenti delle ditte alle quali il Contraente/Assicurato abbia affidato lavori in subappalto, mentre eseguono i lavori stessi. La presente estensione di garanzia è prestata alla condizione che i lavori ceduti in subappalto non superino complessivamente il 20% del Fatturato dell'intera attività del Contraente/Assicurato. In caso di superamento di questa percentuale, l'Assicuratore risponderà del danno in proporzione al minor premio percepito.

o. Responsabilità Civile per Danni da Incendio

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato per i Danni materiali e diretti causati alle Cose di terzi, da Incendio, Esplosione, Implosione e Scoppio non causato da ordigni esplosivi, del fabbricato ove si svolge l'Attività descritta in Polizza e del relativo Contenuto di proprietà del Contraente/Assicurato.

La copertura è prestata fino a concorrenza dell'importo di € 300.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo, con una Franchigia pari ad € 1.000,00.

Sono compresi i Danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di Attività industriali, artigianali, professionali, commerciali, agricole o di servizi, conseguenti a Sinistri indennizzabili a termini di Polizza. Relativamente ai Danni derivanti da interruzioni o sospensioni **il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia di € 1.000,00 ed in nessun caso l'Assicuratore pagherà, per singolo Sinistro, somma superiore a € 50.000,00.**

p. Servizio di sorveglianza armata effettuato in proprio anche con guardiani

q. Responsabilità civile per i Danni da conduzione e uso del Fabbricato destinato allo svolgimento dell'Attività indicata in Polizza.

r.

CON QUALI GARANZIE POSSO PERSONALIZZARE LA COPERTURA

B. GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO

a) Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di Assicurazione INAIL

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato, sino a concorrenza del Massimale indicato in Polizza, **purché in regola, al momento del Sinistro**, con gli obblighi dell'Assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni e dell'art. 13 del D.Lgs. 23/02/2000 n.38 e successive modificazioni (azioni di regresso INAIL), per gli Infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti nonché da lavoratori a progetto - conformemente al D.Lgs. 10/09/2003 n. 276 - addetti alle Attività dichiarate in Polizza;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di Danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/1965 e D.Lgs. 38/2000, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da Infortunio dalle quali sia derivata **un'Invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni" ai sensi del D.Lgs. 23/02/2000 n.38.**

La Garanzia opera nel mondo intero esclusi USA e Canada.

BUONA FEDE INAIL

Qualora il Contraente/Assicurato, al momento del Sinistro, non risultasse in regola ai fini dell'assicurazione obbligatoria INAIL in relazione ai lavoratori identificati al punto 1) che abbiano subito un Infortunio sul lavoro, la copertura si considera comunque **operante a condizione che l'irregolarità derivi da comprovata ed involontaria erronea o inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia.**

b) Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro non soggetti all'obbligo di Assicurazione INAIL

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne il Contraente / Assicurato, nei limiti del Massimale previsto in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di Danni

Condizioni di Assicurazione

YOLO COMMERCIO



Contratto multirischi di durata annuale a protezione delle Imprese

cagionati ai prestatori di lavoro subordinato da lui dipendenti e da lavoratori a progetto, non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL addetti alle Attività per le quali è prestata l'assicurazione, per morte o per lesioni personali da Infortunio dalle quali sia derivata un'**Invaldità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni"** ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38.

c) Lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione ai sensi del D.Lgs. 10/09/2003 n° 276

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato, nei limiti del Massimale previsto in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di Danni cagionati ai lavoratori distaccati da altre aziende o somministrati, per morte o per lesioni personali da Infortunio dalle quali sia derivata un'**Invaldità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base della "Tabella delle menomazioni"** ai sensi D.Lgs. 23/02/2000 n.38. La Garanzia opera a condizione che i prestatori di lavoro per i quali vale la presente siano forniti ed utilizzati nel rispetto delle norme del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276. La Garanzia vale anche per le eventuali azioni di rivalsa esperite dall'impresa fornitrice o distaccante o all'INAIL ai sensi del Codice Civile.

La Garanzia **Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro** vale anche per azioni di regresso esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

Estensione alle Malattie professionali

La Garanzia **Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro** di cui al presente articolo è estesa al rischio delle Malattie professionali tabellate indennizzate dall'INAIL e delle quali sia comunque provata la causa di lavoro. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le Malattie siano insorte durante il periodo dell'assicurazione e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo dell'assicurazione.

L'estensione non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di **Malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;**
- 2) per le Malattie professionali conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti Legali dell'azienda o dei titolari di ditta individuale;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del Danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti Legali dell'impresa o dei titolari di ditta individuale;

La presente esclusione, riportata al punto 2) della presente clausola, cessa di avere effetto per i Danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
- 3) per le Malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione dell'assicurazione, o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- 4) per l'**asbestosi, la silicosi e l'AIDS.**

L'Assicuratore ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti del Contraente/Assicurato, ispezioni per le quali il Contraente/Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Fermo, in quanto compatibili, le Norme relative alla denuncia dei Sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo all'Assicuratore l'insorgenza di una Malattia professionale rientrando nella Garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con l'invio di notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La copertura si intende prestata fino a concorrenza del 50% del Massimale assicurato per la Garanzia Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro. Tale Massimale rappresenta la massima esposizione dell'Assicuratore per uno o più Sinistri anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della Polizza, anche se originati dal medesimo tipo di Malattia professionale manifestatasi.

C. GARANZIA RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA'

L'Assicuratore garantisce il Contraente/Assicurato, per i Danni a terzi derivanti dalla proprietà dei Fabbricati indicati in Polizza. A titolo esplicativo e non esaustivo, fermo quanto riportato dall'Art. 52. - "**Esclusioni**", sono garantiti gli eventi di seguito elencati:

Condizioni di Assicurazione

YOLO COMMERCIO



Contratto multirischi di durata annuale a protezione delle Imprese

1. danni derivanti dallo spargimento d'acqua, **solo se conseguenti a rottura accidentale**, anche se dovuta a gelo, di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici o di riscaldamento **sono esclusi i Danni conseguenti ad usura o ad anormale o mancata manutenzione o pulizia;**
2. committenza di lavori di Manutenzione ordinaria o straordinaria **(con esclusione di quelli rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni, già D.Lgs. n. 494/96)** e per l'esecuzione in proprio di lavori di Manutenzione ordinaria, **purché relativi a Fabbricati pertinenti l'Attività dichiarata in Polizza.**
3. danni derivanti dalla proprietà dell'Impianto fotovoltaico e solare termico;
4. danni causati alle Cose di terzi da Incendio come disciplinato al punto o. "Responsabilità Civile per Danni da Incendio" della Responsabilità Civile dell'attività di cui all'Art. 50. - "Oggetto dell'assicurazione".

L'Assicurazione è operante esclusivamente in Italia.

Laddove non diversamente specificato, la Garanzia è prestata con una Franchigia per Danni a Cose pari ad € 250,00.

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

Art. 51 - Estensioni di garanzia per specifici settori

Relativamente alla Responsabilità Civile dell'attività di cui all'Art. 50. - "Oggetto dell'assicurazione", le presenti estensioni sono sempre valide ed operanti per ciascun Settore di appartenenza, riportato in Polizza:

SETTORE COMMERCIO

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad un'Attività appartenente al Settore Commercio, la Responsabilità Civile comprende:

1. Danni ai capi di vestiario dei clienti (parrucchieri)

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato per Danni ai capi di vestiario indossati dai clienti, derivanti all'applicazione di tinture, decoloranti, lacche e prodotti per permanenti.

Per ogni Sinistro la copertura è prestata con una Franchigia di € 250,00 ed un limite di Indennizzo di € 1.500,00 per Sinistro e anno assicurativo.

2. Danni alle Cose in lavorazione (tintorie e lavanderie)

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato per Danni alle Cose in lavorazione.

Per ogni Sinistro la copertura è prestata con una Franchigia di € 250,00 ed un limite di Indennizzo di € 1.500,00 per Sinistro e anno assicurativo.

3. Danni da vendita di prodotti

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato per i Danni a terzi cagionati dai prodotti - previsti dalla licenza di esercizio - venduti, consegnati o somministrati nell'esercizio stesso, **purché tali Danni si verifichino entro 1 anno dalla vendita, consegna o somministrazione e comunque durante il periodo di validità del contratto.**

Restano esclusi:

- **i Danni a terzi da difetto originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria e per i generi di produzione propria somministrati o venduti nelle farmacie e parafarmacie (a titolo esemplificativo e non esaustivo sono compresi i prodotti galenici, omeopatici, cosmetici, erboristici e fitoterapici).**
- **i Danni ai prodotti stessi, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni ed i Danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.**

Per ogni Sinistro la copertura è prestata con una Franchigia di € 500,00 ed un limite di Indennizzo di € 100.000,00 per Sinistro.

4. Danni a terzi derivanti dall'esercizio del commercio ambulante

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di venditore ambulante in possesso di regolare autorizzazione in base alla normativa vigente.

Condizioni di Assicurazione

YOLO COMMERCIO



Contratto multirischi di durata annuale a protezione delle Imprese

Sono compresi i Danni che si verifichino in occasione di operazioni di allestimento, conduzione e smontaggio degli stands nell'area assegnata al Contraente/Assicurato e **limitatamente all'Attività dichiarata in Polizza.**

La copertura è estesa all'esercizio dell'Attività a bordo di veicoli, **purché nelle aree espressamente destinate, fatta eccezione per i rischi inerenti la circolazione.**

SETTORE TURISMO E RISTORAZIONE

Quando la copertura assicurativa si riferisce ad un'Attività appartenente al Settore Turismo e ristorazione, la Responsabilità Civile comprende:

1. Smercio e/o somministrazione di prodotti alimentari

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato per i Danni a terzi derivanti da smercio al dettaglio e somministrazione di generi alimentari (anche di produzione propria del Contraente/Assicurato e anche se dallo stesso trasformati) nell'ambito dell'albergo, pensione, B&B o ristorante, **sempre che i Danni si verifichino entro un anno dalla vendita o somministrazione e comunque durante il periodo di validità del presente contratto.**

Sono esclusi i Danni derivanti da vizio originario del prodotto, fatta eccezione per i generi alimentari di produzione propria.

2. Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'albergo, pensione, B&B

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato per i Danni dei quali egli stesso sia tenuto a rispondere verso i clienti dell'albergo, pensione o B&B, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis c.c, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle Cose portate, consegnate o non consegnate.

Sono esclusi i Danni:

- **cagionati da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili operazioni;**
- **a Cose contenute in veicoli e natanti;**
- **ai Valori, Gioielli e Preziosi non consegnati all'albergatore, salvo che gli stessi non siano custoditi in casseforti a muro messe a disposizione dei clienti nelle camere e purché la sottrazione sia avvenuta con comprovata effrazione del mezzo di custodia.**

La copertura è prestata con una Franchigia di € 250,00 ed un limite di Indennizzo pari ad € 50.000,00 per anno, con il massimo, per singolo cliente danneggiato, di € 5.000,00 in relazione alle Cose consegnate e di € 1.500,00 per quelle non consegnate.

3. Proprietà ed esercizio di impianti ed attrezzature sportive, piscine e servizi accessori dell'albergo, pensione, B&B

Si intende compresa la Responsabilità Civile derivante al Contraente/Assicurato dalla proprietà e/o conduzione delle piscine e degli impianti sportivi e dall'esercizio di servizi accessori dell'albergo, pensione, B&B quali: ristorante, bar, lavanderia, salone di parrucchiere, centro benessere, negozi, locali per convegni e quant'altro relativo ad Attività ricreative e culturali. È inoltre compresa la Responsabilità Civile derivante dall'organizzazione di Attività sportive a carattere non professionale, dalla messa a disposizione di materiale ed attrezzatura sportiva e di gioco, dall'Attività di equitazione **ad esclusione dei Danni provocati ai clienti che cavalcano gli animali o li conducono.**

Si intendono esclusi i Danni cagionati da Incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di stiratura e di riscaldamento, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

4. Responsabilità Civile del capofamiglia

Nel caso in cui il titolare dell'azienda abbia stabilito la propria dimora abituale all'interno dell'albergo, pensione o B&B, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne il titolare e gli appartenenti al suo Nucleo Familiare di quanto siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, per un fatto accidentale verificatosi in relazione alla vita privata.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si evidenziano i seguenti rischi tipici:

- la conduzione dell'immobile abitato;
- la pratica di sport a livello amatoriale;
- la proprietà di animali domestici e l'uso di animali da sella non di proprietà degli Assicurati;
- la proprietà e l'uso di biciclette anche elettriche, o velocipedi in genere, compresi l'uso di carrozzine, passeggini, carrelli di supermercati;

Condizioni di Assicurazione

YOLO COMMERCIO



Contratto multirischi di durata annuale a protezione delle Imprese

- la proprietà e l'uso di windsurf, imbarcazioni a remi, a vela fino a 6 metri, a motore **purché inferiore a 3 CV escluse dagli obblighi di cui alla legge 990 del 24/12/1969 e successive modifiche ed integrazioni;**
- la messa in moto e guida di veicoli da parte dei figli minori senza patente all'insaputa dei genitori, a condizione che i veicoli siano assicurati con una specifica Polizza di Responsabilità Civile per la circolazione.

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori del Contraente/Assicurato, i genitori del coniuge, i figli dell'Assicurato, il convivente di fatto, l'unito civilmente, le persone iscritte nello stato di famiglia del Contraente/Assicurato e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;**
- gli Addetti ai servizi domestici che siano in rapporto di dipendenza anche occasionale con il Contraente/Assicurato.**

A deroga di quanto sopra riportato, i figli minori del Contraente/Assicurato sono considerati terzi fra di loro quando accidentalmente fratello o sorella si causino una lesione corporale da cui derivi un'Invalidità permanente; **l'Indennizzo è prestato fino a € 50.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo, e con l'applicazione di una Franchigia di € 1.500,00 per Sinistro. Non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.**

Nel caso in cui risulti operante altra assicurazione (ad esempio Polizza Responsabilità Civile del capofamiglia), la presente copertura è prestata a secondo rischio per l'eccedenza rispetto ai massimali dell'altra assicurazione.

Sono esclusi i Danni:

- derivanti dalla proprietà di animali da sella;**
- verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se effettuati a carattere non amatoriale o che prevedono l'impiego di veicoli a motore;**
- verificatisi nella pratica di paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;**
- conseguenti ad inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;**
- verso i Collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby-sitter) non in regola con le normative di legge;**
- causati dai Collaboratori addetti ai servizi domestici (compresi badanti e baby sitter) non in regola con le normative di legge;**
- derivanti dall'esecuzione in proprio di lavori di straordinaria manutenzione.**

La copertura è prestata con un limite di Indennizzo di € 300.000,00 per Sinistro e per anno.

COSA NON È ASSICURATO

I seguenti articoli si intendono validi ed operanti per tutta la Sezione 3 - Responsabilità Civile Terzi.

Art. 52 - Esclusioni

Sono esclusi i Danni:

- causati con dolo del Contraente/Assicurato;**
- derivanti dall'inosservanza di obblighi che il Contraente/Assicurato abbia assunto esclusivamente per contratto;**
- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente/Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;**
- alle Cose che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, nonché alle Cose trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori (eccetto quelle che per peso o volume non possano essere rimosse), a quelle trasportate, rimorchiate o sollevate, alle Cose di cui il Contraente/Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785, 1785 bis, ter, quater, quinquies e 1786 c.c, fatto salvo quanto previsto da:**

Condizioni di Assicurazione

YOLO COMMERCIO



Contratto multirischi di durata annuale a protezione delle Imprese

- Art. 50, lettera e. "Danni a Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate",
 - Art. 51, Settore Commercio, punti 1. "Danni ai capi di vestiario dei clienti (parrucchieri)" e 2. "Danni alle Cose in lavorazione (tintorie e lavanderie)",
 - Art. 51, Settore Turismo e ristorazione, punto 2. "Cose portate e/o consegnate dai clienti dell'albergo, pensione, B&B";
5. cagionati da gru, teleferiche, fili a sbalzo e simili;
 6. derivanti dall'esercizio di Attività venatoria;
 7. alle Cose sulle quali si eseguono i lavori, alle opere direttamente oggetto di lavori di riparazione o manutenzione, alle opere in costruzione, alle colture, fatto salvo quanto previsto da:
 - Art. 50, lettera d. "Lavori eseguiti presso terzi";
 - Art. 51, Settore Commercio, punto 2. "Danni alle Cose in lavorazione (tintorie e lavanderie)",
 8. cagionati da opere ed installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, da operazioni di riparazione, manutenzione e posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori o la consegna a terzi;
 9. da merci, prodotti e Cose in genere dopo la consegna a terzi, fatto salvo quanto previsto da:
 - Art. 51, Settore Commercio, punto 1. "Danni da vendita di prodotti",
 - Art. 51, Settore Turismo e ristorazione, punti 1. "Smercio e/o somministrazione di prodotti alimentari";
 10. cagionati da Furto;
 11. cagionati e/o subiti da natanti e da aeromobili e/o loro Contenuto e/o persone trasportate; cagionati da veicoli a motore di qualsiasi genere, da carrelli e da macchine operatrici semoventi quando il Sinistro si sia verificato su aree soggette alla disciplina della legge 990 del 24/12/1969, salvo quanto previsto da:
 - Art. 50, lettere f. "Committenza auto" e g. "Danni ai veicoli nei parcheggi aziendali";
 12. cagionati a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché alle Cose trovantesi sugli stessi e nell'ambito delle anzidette operazioni di carico e scarico, fermo restando quanto previsto da:
 - Art. 50, lettera e. "Danni a Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate";
 13. cagionati dall'impiego di esplosivi a Cose fisse che si trovino entro un raggio di 200 metri dal punto di Scoppio;
 14. cagionati dalla proprietà, dall'usufrutto o dall'uso di Fabbricati e relativi impianti fissi, diversi da quelli in cui viene svolta stabilmente l'Attività dichiarata in Polizza o non costituenti l'Abitazione del Contraente/Assicurato, fatto salvo quanto previsto da:
 - Art. 50, lettere k. "Proprietà di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni";
 15. derivanti dall'uso di sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge;
 16. cagionati dalla produzione, detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i Danni che, in relazione ai rischi assicurati, siano derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici);
 17. attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
 18. derivanti dallo svolgimento delle Attività di biotecnologia, di ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (O.G.M.);
 19. derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici;
 20. a condutture ed impianti sotterranei;
 21. a Cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
 22. da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
 23. direttamente o indirettamente derivanti da: guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;

Condizioni di Assicurazione

YOLO COMMERCIO



Contratto multirischi di durata annuale a protezione delle Imprese

24. di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date), oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici, nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino Incendio, Esplosione o Scoppio nonché i Danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista;
25. derivanti da qualsiasi rischio avente ubicazione in mare non collegata a riva tramite terrapieni o lingue di terra;
26. derivanti da condotte sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per trasporto dello stesso finalizzato a produzione di energia, nonché i cablaggi sottomarini in genere;
27. da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, fermo restando quanto previsto dall'estensione di Garanzia "Responsabilità Civile del capofamiglia";
28. derivanti da contagi trasmessi da animali;
29. conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari in genere ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, fatto salvo quanto previsto dal punto i. "Inquinamento accidentale";
30. provocati alla pavimentazione stradale da Macchine agricole su cingoli o su ruote non gommate;
31. derivanti dall'impiego di fitofarmaci composti in tutto od in parte da sostanze chimiche il cui impiego incolpevole e non volontarie sia vietato dalla legge;
32. derivanti dalla proprietà dei Fabbricati indicati in Polizza, salvo che sia stata acquistata la Garanzia Responsabilità Civile della proprietà;
33. da terremoti, Inondazioni, Alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
34. consistenti in risarcimenti a carattere punitivo (es.: punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
35. derivanti a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeld-Jacob (VCJD);
36. inerenti l'esercizio delle professioni intellettuali, definite dall'art. 2229 c.c.

Art. 53 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

1. il coniuge, i genitori del Contraente/Assicurato, i genitori del coniuge, i figli del Contraente/Assicurato, il convivente di fatto, l'unito civilmente, le persone iscritte nello stato di famiglia del Contraente/Assicurato e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
2. le persone in rapporto di dipendenza o di salario con il Contraente/Assicurato che subiscano il Danno in occasione di lavoro o di servizio. Sono tuttavia considerati terzi, per i Danni fisici subiti, i dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL sempre che non partecipino a lavori per i quali è obbligatoria tale assicurazione;
3. le persone che, qualunque sia il loro rapporto con il Contraente/Assicurato, subiscano Danni in occasione della loro partecipazione ai lavori formanti oggetto dell'Attività cui si riferiscono le Garanzie, con l'eccezione dei Danni fisici subiti dai subappaltatori e loro dipendenti, qualora la percentuale di lavori ceduti dal Contraente/Assicurato non superi il 30% del valore globale delle opere ad esso affidate;
4. se il Contraente/Assicurato non sia una persona fisica: gli amministratori, i Legali rappresentanti, i titolari della ditta individuale ed i soci a responsabilità illimitata;
5. le società o enti che - rispetto al Contraente/Assicurato - siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 54 - Obblighi in caso di sinistro

Il Contraente/Assicurato deve avvisare l'Assicuratore in forma scritta entro 3 giorni quando si è verificato o da quando è venuto a conoscenza del Sinistro (come indicato dall'art. 1913 c.c), comunicando la descrizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e, possibilmente, dei testimoni nonché la data, il luogo e le cause del Sinistro. Deve, inoltre, far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa e astenendosi, in ogni caso, da qualsiasi valutazione inerente la propria responsabilità.

Il mancato rispetto degli obblighi sopra indicati può determinare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c..

Art. 55 - Gestione delle vertenze

L'Assicuratore assume fino a quando ne ha interesse, a nome del Contraente/Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando, ove occorra, Legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

Il Contraente/Assicurato deve trasmettere all'Assicuratore l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento, unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della Controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

In caso d'inadempimento la compagnia si riserva di considerare ogni pregiudizio che ne è conseguito.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, l'Assicuratore si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome del Contraente/Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.

Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese verranno ripartite fra l'Assicuratore e il Contraente/Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

L'Assicuratore non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i Legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende o delle spese di giustizia penale.

Art. 56 - Variazioni di rischio - numero di Addetti e/o posti letto diverso da quello dichiarato

Il Premio della Garanzia Responsabilità Civile dell'attività e dei prestatori di lavoro è determinato sulla base del numero degli Addetti e dei posti letto (se si tratta di albergo, pensioni, B&B, attività ricettiva) dichiarato dal Contraente/Assicurato in Polizza. Qualora all'insorgere di un Sinistro il numero totale degli Addetti e/o dei posti letto dovesse risultare superiore rispetto a quello dichiarato, con la tolleranza di due Addetti e/o di due posti letto, l'Indennizzo dovuto dall'Assicuratore è ridotto in proporzione alla differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle Cose.

Se al momento del Sinistro il numero degli Addetti o dei posti letto risulta essere superiore di più di due unità rispetto a quello dichiarato, si applicherà quanto previsto dagli artt. 1892 o 1893 c.c, fermo restando l'obbligo per il Contraente/Assicurato di dare immediata comunicazione all'Assicuratore e a pagare il maggior Premio dovuto.

Il numero di Addetti indicato in Polizza dovrà comprendere i prestatori di lavoro subordinato dipendenti del Contraente/Assicurato (compresi i lavoratori intermittenti, ripartiti, i lavoratori part-time, gli apprendisti, i lavoratori occasionali accessori, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, di cui al D.Lgs. 10/09/2003 n. 276), i titolari, i soci ed i Familiari coadiuvanti nonché i lavoratori a progetto, somministrati, distaccati da altre aziende di cui al D.Lgs. 10/09/2003 n. 276, di cui il Contraente/Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'Attività descritta in Polizza. Si intendono inclusi i corsisti, i borsisti e gli stagisti.

L'Assicuratore ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli, per i quali il Contraente/Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, ed in particolare ad esibire i libri paga e matricola.



SEZIONE 4 – TUTELA LEGALE

Le seguenti Garanzie sono valide se è richiamato in Polizza il relativo Capitale assicurato e se è stato pagato il relativo Premio

COSA È ASSICURATO

Premessa

La gestione del servizio di Assistenza di cui alle prestazioni sotto indicate è stata affidata da NET INSURANCE a:

ARAG SE

Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia (di seguito denominata ARAG)

Viale del Commercio n.59 - 37135 Verona

Principali riferimenti:

Telefono centralino: 045.8290411,

fax per invio nuove denunce di Sinistro: 045.8290557,

mail per invio nuove denunce di Sinistro: denunce@ARAG.it,

fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro 045.8290449

alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

A. GARANZIA TUTELA LEGALE

Art. 57 - Oggetto dell'assicurazione

Quando l'Assicurato è coinvolto in una vertenza, l'Assicuratore, nei limiti stabiliti dalla Polizza, copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia **solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale**
- compensi dell'avvocato domiciliatario, **se indicato da ARAG**
- spese di soccombenza poste a carico dell'assicurato
- spese di esecuzione forzata **fino a due casi per sinistro**
- spese dell'organismo di mediazione, **quando la mediazione è obbligatoria**
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri
- compensi dei periti
- spese di giustizia
- spese di investigazione difensiva nel procedimento penale

Le spese legali sono coperte per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.

Art. 58 - Assicurati

Gli assicurati sono il contraente e anche i soggetti descritti di seguito se nelle garanzie è specificato che la copertura opera per tutti gli assicurati.

Per le società di persone:

- i soci
- i soci lavoratori
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro
- i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio
- i familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività

Per le società di capitali:

- il legale rappresentante, anche in qualità di amministratore
- i soci
- i soci lavoratori
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro
- i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio

Condizioni di Assicurazione

YOLO COMMERCIO



Contratto multirischi di durata annuale a protezione delle Imprese

Per le ditte individuali e le imprese familiari:

- il titolare
- i soggetti iscritti nel libro unico del lavoro
- i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati, i prestatori di lavoro accessorio
- i familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività

Nel caso di vertenze fra Assicurati le garanzie operano unicamente a favore del Contraente.

Art. 59 - Prestazioni garantite e massimali

Le garanzie operano **per i sinistri relativi all'attività d'impresa assicurata** e descritta in Polizza, **compresi i sinistri relativi all'immobile adibito a sede legale** e, se indicati in Polizza, **agli immobili strumentali all'esercizio dell'attività**.

1. Fornitori

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze contrattuali con i fornitori, **se il valore in lite è pari o superiore a € 500 e non superiore a € 30.000.**

2. Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali.

In materia di usucapione, l'avvenimento della vertenza coincide con la data della prima contestazione della richiesta di usucapione, se la richiesta è avvenuta durante l'esistenza del contratto.

3. Rapporti di lavoro

Sono coperte le spese sostenute per le vertenze individuali di lavoro con i lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro del Contraente.

4. Danni subiti

Sono coperte le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

5. Spese di resistenza per danni extracontrattuali

Sono coperte le spese sostenute da tutti gli assicurati per resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dagli stessi assicurati.

La garanzia opera **a primo rischio** se la polizza di responsabilità civile:

- non esiste;
- non è operativa nel merito, in quanto non copre la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura o perché espressamente esclusa dalla copertura o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dal contratto;
- non è operativa perché non c'è responsabilità dell'Assicurato;
- non opera perché l'assicuratore di responsabilità civile non ha interesse a resistere alle richieste di risarcimento del terzo avendo esaurito il massimale per liquidare il danno. La garanzia opera per le spese successive.

La presente garanzia non opera se l'assicurazione di responsabilità civile copre il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento.

A titolo esemplificativo, quando l'assicuratore di responsabilità civile non ne ha interesse perché ha liquidato il danno al terzo con un esborso inferiore al massimale di polizza o per violazione del patto di gestione lite.

La presente garanzia inoltre non opera se il sinistro è stato denunciato all'assicuratore di responsabilità civile oltre i termini di prescrizione. Non sono garantite le spese per l'accertamento tecnico preventivo antecedente rispetto all'intervento dell'assicuratore di responsabilità civile. L'operatività della garanzia è subordinata al riscontro da parte della compagnia di responsabilità civile, se esistente, in merito alla copertura del sinistro.

6. Delitti colposi o contravvenzioni

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa.

Sono coperte anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata.

7. Delitti dolosi

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi.

La garanzia opera quando:

- l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato
- il reato è derubricato da doloso a colposo
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

ARAG rimborserà agli assicurati le spese sostenute nel momento in cui vi sarà il passaggio in giudicato della sentenza.

Condizioni di Assicurazione

YOLO COMMERCIO



Contratto multirischi di durata annuale a protezione delle Imprese

Se dopo l'archiviazione il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del reato da doloso a colposo l'assicurato dovrà restituire ad ARAG tutte le spese sostenute da ARAG per la difesa dell'assicurato in ogni grado di giudizio.

L'Assicurazione è prestata per un Massimale di € 10.000,00 per Sinistro e di € 50.000,00 per Anno Assicurativo.

COSA NON È ASSICURATO

Art. 60 - Esclusioni

Quando l'Assicurato è coinvolto in una vertenza, l'Assicuratore non copre le seguenti spese:

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale
- compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da ARAG
- spese per l'indennità di trasferta
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo caso per sinistro
- spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia
- multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali
- spese non concordate con ARAG
- in caso di domiciliazione ogni duplicazione di onorari

L'Assicuratore inoltre non copre:

- a) nei delitti dolosi: le spese sostenute nei casi di estinzione del reato diversi da assoluzione, derubricazione da doloso a colposo e archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non sussiste;
- b) nei delitti colposi e dolosi: le spese sostenute per il dissequestro dei beni diversi da quelli necessari al proseguimento dell'attività assicurata;
- c) nelle vertenze con i fornitori: le spese sostenute se il valore in lite è inferiore a € 500,00 e superiore a € 30.000,00;
- d) nelle vertenze relative al rapporto di lavoro: le spese sostenute per vertenze con i lavoratori non iscritti nel libro unico del lavoro del contraente;
- e) nella garanzia spese di resistenza per danni extracontrattuali, a primo rischio:
 - le spese sostenute se l'assicurazione di responsabilità civile copre il danno ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento;
 - le spese sostenute se il sinistro è stato denunciato all'assicuratore di responsabilità civile oltre i termini di prescrizione;
 - le spese per l'accertamento tecnico preventivo antecedente rispetto all'intervento dell'assicuratore di responsabilità civile;
 - le spese sostenute in assenza del riscontro da parte della compagnia di responsabilità civile, se esistente, in merito alla copertura del sinistro.

Se nel contratto non è previsto diversamente, le garanzie non operano per sinistri relativi a:

1. diritto di famiglia, successioni o donazioni;
2. materia fiscale o amministrativa;
3. fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
4. attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'assicurato, ad eccezione delle vertenze conseguenti a trattamenti medici;
5. fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di

Condizioni di Assicurazione

YOLO COMMERCIO



Contratto multirischi di durata annuale a protezione delle Imprese

- allarme;
6. diritto di brevetto, marchio, autore, esclusiva o turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
 7. compravendita di quote societarie o vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e il contraente;
 8. proprietà o guida di veicoli a motore, imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
 9. fatti dolosi delle persone assicurate;
 10. fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
 11. fusioni, modificazioni o trasformazioni societarie;
 12. prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal contraente nell'esercizio della sua attività;
 13. compravendita o permuta di immobili;
 14. interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti; questa esclusione non opera nel caso in cui il Contraente opera nell'edilizia;
 15. affitto o cessione d'azienda o di ramo d'azienda o contratti di leasing immobiliare;
 16. fabbricazione o commercializzazione di esplosivi o fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare;
 17. attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti;
 18. vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi;
 19. attività svolta da cooperative o da associazioni di consumatori;
 20. esercizio della professione o attività medica o di operatore sanitario;
 21. contratti di agenzia, rappresentanza o mandato;
 22. vertenze con la Società, con la banca capogruppo della Società;
 23. adesione ad azioni di classe (class action);
 24. difesa penale per abuso di minori.
 25. per il recupero dei crediti;
 26. per Controversie aventi ad oggetto il pagamento dei canoni di locazione e relativi accessori;
 27. di natura contrattuale dell'Assicurato aventi ad oggetto il pagamento del prezzo del bene o della prestazione di servizio;
 28. per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del Legale incaricato;
 29. relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall'Assicurato o non identificati in Polizza;
 30. relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso enti pubblici o privati;
 31. non espressamente richiamate tra le voci dell'Art. 59. - "Prestazioni garantite e massimali";
 32. derivanti da azioni di licenziamento collettivo o procedimenti di cassa integrazione;
 33. inerenti l'esercizio delle professioni intellettuali, definite dall'art. 2229 c.c.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 61 - Insorgenza del Sinistro

La data di avvenimento del Sinistro è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la vertenza.

L'evento, in base alla natura della vertenza, è inteso come:

- il danno o presunto danno extracontrattuale subito o causato dall'Assicurato;
- la violazione o presunta violazione del contratto;
- la violazione o la presunta violazione della norma di legge;

In materia di usucapione, la data di avvenimento del Sinistro coincide con il giorno della prima contestazione della richiesta di usucapione, purché questa richiesta sia avvenuta durante l'esistenza della di contratto.

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del Sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.

Se più assicurati sono coinvolti in uno stesso sinistro, la garanzia opera con un unico Massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del Sinistro il Massimale per

Condizioni di Assicurazione

YOLO COMMERCIO



Contratto multirischi di durata annuale a protezione delle Imprese

Sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

Sono coperti i Sinistri che sono avvenuti:

- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extra contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;
- trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi; se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, il periodo di 3 (tre) mesi opera soltanto per le garanzie non previste nel precedente contratto.

Art. 62 - Termini di denuncia del Sinistro e fornitura dei mezzi di prova

- L'Assicurato rendendosi Parte diligente del contratto deve immediatamente denunciare all'Assicuratore e/o ARAG qualsiasi Sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dalla presente Assicurazione.**
- La denuncia del Sinistro deve pervenire all'Assicuratore e/o ARAG nel termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione dell'Assicurazione. Qualora la presente Polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una Polizza precedente dell'Assicuratore, il termine di denuncia dei Sinistri decorre per tutte le Polizze dalla data di scadenza della Polizza più recente.**
- L'Assicurato deve informare l'Assicuratore e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.**
- In mancanza, l'Assicuratore e/o ARAG non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del Sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.**

Art. 63 - Gestione del Sinistro, scelta dell'avvocato

Ricevuta la denuncia del Sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'Assicurato.

La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

Per valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, **ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'Assicurato ha l'onere di fornire.**

Per la fase giudiziale l'Assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'albo:

- dell'ufficio giudiziario competente per la vertenza;
- del proprio luogo di residenza o sede legale; in caso di domiciliazione, ARAG indica l'avvocato domiciliatario.

L'incarico all'avvocato o al perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'Assicurato, **pertanto ARAG non è responsabile del loro operato.**

Art. 64 - Pagamento delle spese

Le spese per gli accordi economici tra Assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito o del consulente tecnico di parte sono coperte solo se preventivamente autorizzate da ARAG.

ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.

Se l'Assicurato paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.

Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 (trenta) giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

Art. 65 - Disaccordo con l'Assicuratore e conflitto di interesse

- In caso di disaccordo in merito alla gestione del Sinistro tra l'Assicurato e Net Insurance S.p.A. e/o ARAG, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. **Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.** In via alternativa è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.
- L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

Condizioni di Assicurazione

YOLO COMMERCIO



Contratto multirischi di durata annuale a protezione delle Imprese

Art. 66 – Recupero di somme anticipate da ARAG

L'Assicurato è obbligato a restituire le spese che sono state anticipate da ARAG:

- quando ha diritto di recuperarle dalla controparte;
- nei delitti dolosi, se il giudizio si conclude con sentenza definitiva diversa da assoluzione, o senza la derubricazione del reato da doloso a colposo.

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva.

Art. 67 - Estensione territoriale

Le prestazioni valgono per i Sinistri che siano insorti e che debbano essere trattati presso l'Ufficio Giudiziario competente che si trovi nei territori di seguito indicati:

- nei paesi dell'Unione Europea, Regno Unito, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Svizzera e Liechtenstein, per la difesa penale, per la richiesta di risarcimento danni a terzi, per la resistenza alla richiesta di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi;
- nella Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per le altre ipotesi.



INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Informazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016

La società **Net Insurance S.p.A.** (più avanti, anche l'“Assicuratore”, “Net”, la “Società”) con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (più avanti, anche il “Regolamento”), ed in coerenza del principio di trasparenza e consapevolezza delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati, rende le presenti informazioni.

1) Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è la Società Net Insurance S.p.A., con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, alla quale l'interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

2) Tipologia e fonte dei dati

I dati personali trattati da Net Insurance S.p.A., a seconda della tipologia di polizza da lei sottoscritta, sono i dati personali Suoi, dei Suoi familiari, degli assicurati e di terzi beneficiari (ove applicabile) o aventi titolo sui beni assicurati, da Lei forniti nel corso del rapporto con la Società (sia nella fase di valutazione del rischio, sia nella successiva fase liquidativa).

Tali dati personali potranno includere, a titolo esemplificativo, dati identificativi, anagrafici e professionali, stato civile, informazioni finanziarie (inclusi i premi), dati bancari e dati relativi a documenti personali e qualsiasi altro beneficiario, nonché eventualmente dati giudiziari, quali dati idonei a rilevare provvedimenti giudiziari a Suo carico ovvero sanzioni dipendenti da reato o la sua qualità di indagato o imputato in processi penali.

Il mancato conferimento di tali dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/dei contratto/i di assicurazione.

Può accadere, inoltre, che nel corso della durata del/dei contratto/i che Lei intende sottoscrivere in data odierna ovvero di altri eventuali ulteriori contratti di assicurazione che dovesse sottoscrivere in seguito (di seguito anche “il/i Contratto/i”) al fine dell'esecuzione di specifiche operazioni, la Società venga in possesso di categorie particolari di dati (quali, ad esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute). Per il trattamento di tali dati la legge richiede il Suo consenso da manifestarsi in modo esplicito e per iscritto. Il mancato conferimento del consenso per le categorie particolari di dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/i Contratto/i.

3) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

Net tratterà i Suoi dati personali, ivi ricomprese categorie particolari di dati e dati giudiziari per le seguenti principali finalità:

- finalità connesse all'emissione del/i Contratto/i, finalità connesse all'esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto assunti dalla Società (ad esempio gestione amministrativa del rapporto, gestione dei sinistri, gestione dei premi e di eventuali richieste di indennizzo). La base giuridica di tali attività di trattamento si riviene nella necessità di dare esecuzione e gestire il Contratto di cui Lei è parte o le misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; per le sole categorie particolari di dati la base giuridica si individua nel Suo consenso;
- finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi (es. normativa Antiriciclaggio, prevenzione del terrorismo), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla Legge e da Organismi di Vigilanza e Controllo. La base giuridica è individuata dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale a cui la Società è soggetta;

Condizioni di Assicurazione

YOLO COMMERCIO



Contratto multirischi di durata annuale a protezione delle Imprese

- finalità di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali ovvero difendere in fase stragiudiziale e giudiziale i diritti della Società. La base giuridica si individua nel perseguimento del legittimo interesse della Società alla prevenzione dei fenomeni di frode in materia assicurativa e nella tutela dei diritti della Società derivanti dalla legge o dai contratti di cui è parte.

Il conferimento dei dati personali ed il trattamento degli stessi da parte della Società per le finalità di cui ai punti precedenti è necessario ed in mancanza la Società non potrà dar seguito alla conclusione del Contratto o all'esecuzione di attività connesse alla sua esecuzione, ivi inclusa la liquidazione dei sinistri.

Inoltre, la Società tratterà i suoi dati personali ad esclusione di quelli di natura particolare e giudiziari:

- previo consenso specifico, anche per finalità di marketing e/o profilazione, realizzate sia con modalità automatizzata (es. email, sms, fax) sia con modalità non automatizzate (es. posta ordinaria, telefono con operatore) di contatto, quali a mero titolo esemplificativo, ricerche di mercato, indagini statistiche, anche intese a rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, invio di comunicazioni personalizzate su prodotti e servizi della Società o di Società appartenenti al Gruppo, anche sulla base delle Sue abitudini e dei Suoi interessi. Il conferimento dei dati per tali finalità è del tutto facoltativo e la decisione di non concedere tali consensi non inficerà l'esecuzione del rapporto con la Società, precludendole solo la possibilità di ricevere materiale commerciale e promozionale. La base giuridica del trattamento di questi trattamenti si individua nel Suo consenso espresso.

4) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura particolare:

- a. è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nel Regolamento;
- b. avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
- c. è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e/o da altri soggetti in qualità di responsabili e/o autorizzati al trattamento.

5) Destinatari dei dati

- a. I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 3 - ad altri soggetti della filiera assicurativa, quali coassicuratori, riassicuratori, società di archiviazione, società di gestione dei sinistri, fiduciari peritali e legali, enti di controllo (IVASS, CONSAP, UIF, Banca d'Italia), Autorità Giudiziaria ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per legge o per la finalità di conclusione / esecuzione del contratto assicurativo.
- b. Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 3, a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate,) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- c. I dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, a soggetti facenti parte della c.d. "catena assicurativa" e che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento (in particolare canali di acquisizione di contratti di assicurazione e loro collaboratori, assicuratori, coassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati, medici, periti ed altri consulenti, strutture sanitarie, agenzie investigative, servi di spedizione etc.), banche e organismi associativi e consortili del settore assicurativo (ANIA e conseguentemente le imprese di assicurazioni ad essa associate), IVASS, UIF ed altre Autorità Pubbliche nonché persone, società, associazioni che svolgono servizi di assistenza e/o consulenza per Net (es. in materia contabile, amministrativa, finanziaria), società o soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Società.

L'elenco dei soggetti a cui i dati potranno essere comunicati o che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero presso la sede della Società.

I dati non sono generalmente trasferiti fuori dall'unione europea; tuttavia, ove per specifiche esigenze connesse alla sede dei servizi resi dai fornitori, fosse necessario trasferire i dati verso Paese situati fuori dallo Spazio economico

Condizioni di Assicurazione

YOLO COMMERCIO



Contratto multirischi di durata annuale a protezione delle Imprese

Europeo, anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, Net si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo (si potrà richiedere al DPO/Responsabile per la protezione dei dati personali – all’indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero con lettera raccomandata indirizzata alla Società – copia degli impegni assunti dai terzi nel contesto di tali clausole nonché l’elenco dei Paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo dove sono trasferiti i dati).

6) Periodo di conservazione dei dati

L’Assicuratore, fatta salva la gestione di eventuale contenzioso e la vigente normativa fiscale e tributaria, è obbligato a conservare i dati personali:

- riguardo ai contratti assicurativi, per cinque anni dalla data in cui il contratto ha cessato di avere effetto e per cinque anni dalla data di eliminazione senza pagamento di indennizzo o del pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento e di spese dirette (Art. 8 del Regolamento ISVAP n.27/2008);
- riguardo ad ogni altro documento / contratto, per dieci anni dalla data dell’ultima registrazione (art. 2220 del Codice Civile).

7) Diritti dell’Interessato

7.1) Il Regolamento conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti in relazione ai dati personali comunicati, che potranno essere esercitati nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:

- Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15);
- Diritto di rettifica (art. 16);
- Diritto di cancellazione (diritto all’oblio) (art. 17);
- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
- Diritto di opposizione (art. 21);
- Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all’esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento. Il DPO può essere contattato come indicato nel successivo punto;

7.2) Per esercitare i diritti, può scrivere a:

NET INSURANCE S.p.A.

Responsabile Protezione Dati

Via Giuseppe Antonio Guattani, 4,

00161 Roma

ResponsabileProtezioneDati@netinsurance.it

ResponsabileProtezioneDati@pec.netinsurance.it

7.3) Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziale, Lei ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità a cui è demandato il controllo del rispetto del regolamento; per l’Italia: il Garante per la protezione nelle seguenti modalità:

- a. raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma
- b. messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it

Condizioni di Assicurazione

YOLO COMMERCIO



Contratto multirischi di durata annuale a protezione delle Imprese

CONTATTI UTILI

Sito www.netinsurance.it

PER DENUNCIARE UN SINISTRO RELATIVO A:

tutte le garanzie ad eccezione della Tutela Legale – Net Insurance S.p.A.

- posta: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106 - 26100 CREMONA – Italia
- e-mail: claims@netinsurance.it
- fax +39 0697625707

PER TUTELA LEGALE

ARAG SE

- Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, Viale del Commercio n. 59 - 37135 VERONA
- telefono centralino: 045.8290411,
- fax per invio nuove denunce di Sinistro: 045.8290557,
- e-mail per invio nuove denunce di Sinistro: denunce@ARAG.it,
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del Sinistro: 045.8290449

PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI

- numero verde: 800 180905 (contact center)
- e-mail: wecare@netinsurance.it
- sito: www.netinsurance.it/wecare
- fax + 39 06 97625707

PER INOLTARE UN RECLAMO

Net Insurance S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani, 4 - 00161 ROMA

- fax +39 06 89326570
- pec: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it